



COMUNE DI COSTA VOLPINO

PROVINCIA DI BERGAMO

Area Governo e Territorio

P.G.T.

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12


INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE

Delibera Giunta Regionale 25 gennaio 2002, n.
7/7868 e D.G.R. del 01 agosto 2003 n° 7/13950

Relazione: Rif. RG/10441/12-rev02	COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA	Scala:
Allegato: Rif.		Data: Aggiornamento Nov. 2015
Progettista: Arch. Federico Acuto	Progettista: Dott. Geol. Diego Marsetti	
Collaboratori: Arch. Roberta Paruta	Collaboratori: Dott. Ing. Stefania Ambrosini Dott. Geol. Stefano Mogni Dott. Geol. Etorina Gambirasio	
Arch. Federico Acuto	Dott. Geol. Diego Marsetti	
Il Sindaco: Dott. Mauro Bonomelli	Il Segretario Comunale: Dott. Giovanni Barberi Frandanisa	Il Responsabile AGT: Geom. Francesca Pertesana

Adottato con delibera CC N° del
Approvato con delibera CC N° del
Depositato presso Segreteria Comunale il
Pubblicato sul BURL n° del

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO





INDICE

PREMESSA	- 3 -
CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	- 7 -
ART 1. OGGETTO	- 7 -
ART 2. DEFINIZIONI	- 7 -
ART 3. AUTORITA' IDRAULICA.....	- 12 -
ART 4. NORMATIVE DI RIFERIMENTO	- 14 -
ART 5. INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE	- 16 -
ART 6. CORSI D'ACQUA APPARTENENTI AL RETICOLO IDROGRAFICO PRINCIPALE	- 20 -
CAPITOLO II ATTIVITA' DI POLIZIA IDRAULICA DI COMPETENZA COMUNALE	- 22 -
ART 7. FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA	- 22 -
ART 8. ATTIVITA' VIETATE	- 22 -
ART 9. INDIRIZZI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E PAESAGGISTICA	- 24 -
ART 10. ATTIVITA' SOGGETTE AD CONCESSIONE	- 25 -
ART 11. ATTRAVERSAMENTI DI CORSI D'ACQUA.....	- 35 -
ART 12. TOMBINATURE	- 36 -
ART 13. RECINZIONI.....	- 36 -
ART 14. RIPRISTINO DI CORSI D'ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA.....	- 37 -
ART 15. AUTORIZZAZIONE PAESISTICA	- 37 -
ART 16. PROCEDURE PER CONCESSIONI NEL CASO DI INTERVENTI RICADENTI NEL DEMANIO	- 38 -
CAPITOLO III RICHIESTA NULLA-OSTA E INDICAZIONE DEI CANONI DI POLIZIA IDRAULICA.....	- 40 -



ART 17.	RICHIESTA DI NULLA-OSTA	- 40 -
ART 18.	SANZIONI	- 42 -
ART 19.	CANONI DI POLIZIA IDRAULICA	- 42 -
ART 20.	POTERI DEL SINDACO - RISANAMENTO ABITATO.....	- 48 -
ART 21.	RICHIAMO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE	- 48 -
CAPITOLO IV MODIFICAZIONI E SPOSTAMENTI DELL'ALVEO,		
 SDEMANIALIZZAZIONI		- 50 -
ART 22.	MODIFICAZIONI, SPOSTAMENTI DELL'ALVEO E SDEMANIALIZZAZIONI.....	- 50 -
ART 23.	TERRENI ABBANDONATI O ACQUISITI DAI CORSI D'ACQUA PUBBLICI APPARTENENTI AL RETICOLO IDROGRAFICO MINORE.....	- 50 -
ART 24.	DISPOSIZIONI FINALI	- 51 -

MODULISTICA

Modello 1	Autorizzazione ai soli fini idraulici per la realizzazione di opere di regimazione fluviale.....	- 52 -
Modello 2	Autorizzazione ai soli fini idraulici per l'attraversamento di corso d'acqua.....	- 53 -
Modello 3	Nulla Osta ai soli fini idraulici per lo scarico in corso d'acqua	- 54 -
Modello 4	Autorizzazione ai soli fini idraulici per occupazione di aree demaniali.....	- 55 -



PREMESSA

Per la redazione del presente regolamento e per la definizione del reticolo idrico minore si è utilizzata come base di partenza il lavoro redatto dalla Comunità Montana dell'Alto Sebino, in collaborazione con il Dott. Geol. Fabio Alberti, dell'Ing. P.F. Bertoni e del Dott. Geol. Sergio Ghilardi "Individuazione del Reticolo Idrico Minore e Principale e fasce di rispetto" del marzo 2007.

Sono stati utilizzati i criteri generali indicati al punto 4 dell'All.B della D.g.r. n. 7/13950 del 1.08.2003 adeguatamente integrati in funzione delle caratteristiche idrografiche specifiche del territorio comunale di Costa Volpino. Quindi con riferimento alla delibera regionale sopra indicata sono stati considerati e inseriti nel *Reticolo Idrografico Minore*, i corsi d'acqua rispondenti ad almeno uno dei seguenti criteri:

- siano indicati come demaniali nelle carte catastali o in base alle normative vigenti;
- siano rappresentati come corsi d'acqua nelle cartografie ufficiali I.G.M. e C.T.R.;
- siano stati o siano tuttora oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici.

Sulla base dell'idrografia presente nel territorio i suddetti criteri generali sono stati integrati con i seguenti:

- un'attività idraulica in atto o comunque presente ed accertata in determinate condizioni;
- la possibilità di una riattivazione del tratto;
- funzione determinante per il drenaggio delle acque superficiali di un'area.



A seguito della nota tecnica della Regione Lombardia inviata tramite PEC al Comune di Costa Volpino l'11/08/2014 con prot. AE02.2014.0005546 avente come oggetto "Rif.to pratica 118 RM – D.G.R. X/883 del 31/10/2013, sostitutiva della d.g.r. VII/7868/2002 e succ. mm. E ii. – Richiesta Parere Tecnico inerente la VARIANTE al <<Documento di Poliza Idraulica>> del Comune di Costa Volpino (BG)" sono stati effettuati i seguenti aggiornamenti:

- Modifiche alla "Normativa di Poliza Idraulica"

Il presente regolamento è stato opportunamente modificato secondo le indicazioni riportate aggiornando la normativa ai sensi della Delibera n. X/2591 del 31/10/2014 la quale ha sostituito integralmente la D.G.R. X/883 del 31/10/2013.

- Nuove tavole cartografiche riportanti: corsi idrici deviati rispetto alle mappe catastali, corsi idrici tombinati e/o coperti, fasce di rispetto di 10 mt del Fiume Oglio (BG191), fasce fluviali P.A.I. del Fiume Oglio (BG191)

A tal fine sono stati eseguiti opportuni sopralluoghi di approfondimento in seguito ai quali sono state aggiornate le cartografie (in scala 1:5000 e in scala 1:2000) raffigurando i corsi idrici deviati rispetto alla rappresentazione sulle mappe catastali, tutti i tratti tombinati e/o coperti cartografandoli con opportune linee tratteggiate. È stato inoltre controllata la fascia di rispetto di 10 mt del Fiume Oglio (BG191) misurata dall'effettivo ciglio superiore dell'alveo e sono state rappresentate le fasce fluviali del P.A.I. del Fiume Oglio (BG191).

In particolare si precisa che in seguito ai sopralluoghi effettuati si conferma il tracciato del corso idrico CV86 rappresentato negli elaborati grafici pervenuti in Regione in data 15/05/2014 risultante quindi differente rispetto al precedente studio del Reticolo Idrico Minore approvato.

Si è provveduto al ripristino del tratto terminare del CV8 in modo da garantire una continuità idraulica.



Si sottolinea inoltre che il corpo idrico CV44 in Località Fermata Castello è stato derubricato in quanto i sopralluoghi effettuati hanno evidenziato la non esistenza di tale corso d'acqua.

- Sovrapposizione tra la cartografia reale e la mappa catastale.

Poiché sono presenti delle difformità tra la rappresentazione della mappa catastale e la reale cartografia del Reticolo Idrico, si è provveduto alla predisposizione delle tavole di sovrapposizione tra la cartografia reale e la mappa catastale (*ns rif. P8642 – Costa Volpino Nord e P8643 – Costa Volpino Sud*).

- Digitalizzazione del Reticolo sulla base del Reticolo Master

In seguito alla conferma finale da parte della Regione Lombardia si provvederà alla digitalizzazione del Reticolo Idrico Minore sulla base del Reticolo Master.

La redazione del presente aggiornamento avviene a seguito nota tecnica della Regione Lombardia inviata tramite PEC al Comune di Costa Volpino l'18/11/2015 con prot. AE02.2015.0007355 redatta in seguito alla presa visione degli elaborati pervenuti in Regione in data 04/11/2015.

La nota del 18/11/2015 ha come oggetto "*Rif.to pratica 118 RM – D.G.R. X/4229 del 23/11/2015, sostitutiva della d.g.r. VII/7868/2002 e succ. mm. E ii. – Richiesta Parere Tecnico inerente la VARIANTE al <<Documento di Poliza Idraulica>> del Comune di Costa Volpino (BG)*" – 2^a richiesta integrazioni.

In particolare con la lettera sopra citata la Regione Lombardia richiedeva:

- Modifiche alla "Normativa di Poliza Idraulica"

Il presente regolamento è stato opportunamente modificato secondo le indicazioni riportate aggiornando la normativa ai sensi della D.G.R. X/4229 del 23/10/2015 la quale ha sostituito integralmente la D.G.R. X/2591 del 31/10/2014.

In merito al Torrente Ogliolo è stata considerata una fascia di rispetto pari a 10 metri.



- Relazione specifica attestante tutte le verifiche e/o studi di dettaglio effettuati che han portato alla variazione del percorso idrico CV68 (risultante modificato rispetto lo “Studio del reticolo idrico minore” già approvato)

Si ribadisce e si conferma il tracciato del corso idrico CV86 rappresentato negli elaborati grafici pervenuti in Regione in data 15/05/2014 risultante differente rispetto al precedente studio del Reticolo Idrico Minore approvato. Tali modifiche sono state effettuate in seguito a numerosi sopralluoghi e ad interviste ai locali i quali hanno affermato che il corso d’acqua in questione è stato così modificato diversi anni fa.

- Nuove tavole cartografiche riportanti l’attuale rappresentazione delle fasce fluviali P.A.I. del Fiume Oglio (BG191) in quanto risultante non conformi alla cartografia ufficiale

Sono state controllate e sistemate le fasce fluviali P.A.I. del Fiume Oglio (BG191) cartografate nelle tavole in allegato.

- Corso d’acqua CV44

Errata corrige. In seguito ad ulteriori sopralluoghi si rettifica l’eliminazione del corso d’acqua CV44. In allegato si trasmettono gli allegati cartografici aggiornati.

- Digitalizzazione del Reticolo sulla base del Reticolo Master

Si comunica che stiamo provvedendo alla digitalizzazione del Reticolo idrico sulla base del Reticolo Master. Vi sarà trasmessa successivamente come integrazione.



CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART 1. OGGETTO

Il presente Regolamento ha lo scopo di stabilire, nell'ambito del territorio comunale, le funzioni relative all'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore, intesa come attività di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, a seguito della Delibera della Giunta Regionale del 25 gennaio 2002 n. 7/7868 e D.G.R. del 01 agosto 2003 n. 7/13950.

Per quanto in questa sede non espressamente previsto in materia di acque pubbliche, come definite dalla Legge 36 del 5 gennaio 1994, sono richiamate e fatte salve le vigenti norme nazionali e regionali riguardanti le derivazioni e le utilizzazioni di acque pubbliche, i canoni e le tasse demaniali, oltre che la realizzazione e manutenzione di opere idrauliche.

ART 2. DEFINIZIONI

Agli effetti del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:

- a) "reticolo idrico principale": i corpi idrici appartenenti al reticolo idrografico da considerarsi principale sono quelli elencati nella d.g.r. n. VII/7868 del 25/01/2002 e successive modifiche;
- b) "reticolo idrico minore": i corpi idrici appartenenti al reticolo idrografico da considerarsi minore e quindi di competenza del comune, sono tutti quelli non indicati come appartenenti al "reticolo idrografico principale";
- c) "opere idrauliche": si intendono tutte le opere intorno alle acque pubbliche;
- d) "piena ordinaria": l'altezza di piena ordinaria è rappresentata dalla quota media annua raggiunta dalle acque del corpo d'acqua considerato, statisticamente uguagliata o superata nel 75% dei casi osservati;



- e) “acque reflue domestiche”: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- f) “acque reflue industriali”: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
- g) “acque di processo”: acque che subiscono alterazioni qualitative in conseguenza del loro uso nei cicli tecnologici;
- h) “acque di raffreddamento non a contatto”: acque provenienti da ciclo produttivo aventi le medesime caratteristiche analitiche dell’acqua prelevata differenziandosi solo per la temperatura.
- i) “acque di raffreddamento a contatto”: acque provenienti da ciclo produttivo aventi temperatura e caratteristiche analitiche diverse dell’acqua prelevata.
- j) “acque reflue urbane”: acque reflue domestiche o il miscuglio delle stesse e delle acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento;
- k) “acque meteoriche”: acque di pioggia decadenti dai tetti, dai piazzali e da qualunque altra superficie;
- l) “acque di prima pioggia”: acque corrispondenti, per ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm, uniformemente distribuita sull’intera superficie scolante;
- m) “acque di seconda pioggia”: acque meteoriche successive alle acque di prima pioggia
- n) “inquinamento”: lo scarico effettuato direttamente o indirettamente dall’uomo nell’ambiente idrico di sostanze o di energia le cui conseguenze siano tali da mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse viventi e al sistema ecologico idrico, compromettere le attrattive o ostacolare altri usi legittimi delle acque;
- o) “valore limite di emissione”: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in un carico, misurata in concentrazione, ovvero in peso per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in peso per unità di tempo;



- p) “rete fognaria”: sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;
- q) “scarico”: qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;
- r) “stabilimento”: qualsiasi stabilimento nel quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui all'Allegato 3” ovvero qualsiasi altro processo produttivo che dia origine a scarichi non assimilabili a quelli provenienti da insediamenti civili;
- s) “insediamento civile”: uno o più edifici o installazioni, adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività di cui al successivo art. 3 punto 1.a) del presente Regolamento;
- t) “nuovo insediamento”: ogni insediamento civile, produttivo o di servizio autorizzato della costruzione e/o all'attività in data successiva all'approvazione del presente regolamento;

Ai sensi delle linee guida della Delibera n. X/4229 del 23.10.2015 si hanno, inoltre, le seguenti definizioni:

Demanio idrico: ai sensi del 1° comma dell'art. 822 del Codice Civile, «appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia ...».

Pertanto fanno parte del Demanio Idrico tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo (art. 144. comma 1, D.Lgs. n. 152/2006).

Per quanto attiene i corsi d'acqua, si considerano demaniali:

- quelli iscritti negli elenchi delle acque pubbliche;



- tutti i corsi d'acqua di origine naturale estesi verso monte fino alle sorgenti, anche se interessati da opere ed interventi di sistemazione idraulica realizzati dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici.

Sono altresì considerati demaniali, ancorché artificiali:

- i canali di bonifica realizzati dalla pubblica amministrazione direttamente o mediante i Consorzi di Bonifica;
- i canali realizzati come opere idrauliche dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici;
- tutti gli altri canali da individuare come demaniali in base ad una specifica disposizione normativa.

Restano invece di titolarità dei privati concessionari e non hanno natura demaniale (fintanto che non passino in mano pubblica a norma dell'art. 28 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775), il complesso delle opere strumentali alle derivazioni ed al loro esercizio, nel cui ambito devono essere ricondotti i canali e gli acquedotti di cui si avvalgono i concessionari, i cui titoli sono in corso o in attesa di rinnovo, o aventi titolo alla concessione.

Alveo di un corso d'acqua: porzione della regione fluviale compresa tra le sponde incise naturali, costituite dal limite dell'erosione dei terreni operata dalla corrente idrica, ovvero fisse (artificiali), quali scogliere e muri d'argine in froldo.

La Corte di Cassazione Civile, con sentenza a sezioni unite del 18 dicembre 1998 n. 12701, ha stabilito che: «fanno parte del demanio idrico, perché rientrano nel concetto di alveo, le sponde e le rive interne dei fiumi, cioè le zone soggette ad essere sommerse dalle piene ordinarie (mentre le sponde e le rive esterne, che possono essere invase dalle acque solo in caso di piene straordinarie, appartengono ai proprietari dei fondi rivieraschi), ed altresì gli immobili che assumano natura di pertinenza del medesimo demanio per l'opera dell'uomo, in quanto destinati al servizio del bene principale per assicurare allo stesso un più alto grado di protezione. Tale rapporto pertinenziale e la conseguente demanialità del bene accessorio permangono fino al momento in cui la pubblica amministrazione manifesti la sua



volontà di sottrarre la pertinenza alla sua funzione, mentre la sdemanializzazione non può desumersi da comportamenti omissivi della medesima».

Polizia idraulica: attività e funzioni di controllo poste in capo all'Autorità amministrativa, da effettuare, nel rispetto e nell'applicazione delle vigenti normative, sugli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze.

La polizia idraulica si esplica mediante:

- a) la vigilanza;
- b) l'accertamento e la contestazione delle violazioni previste in materia;
- c) il rilascio di concessioni relative all'utilizzo e all'occupazione dei beni demaniali;
- d) Il rilascio di nulla-osta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua.

Concessione idraulica: è l'atto necessario per poter utilizzare un bene del demanio idrico e/o le sue pertinenze. Ai sensi del r.d. 523/1904 interessa quei soggetti, pubblici o privati, che intendono occupare aree demaniali.

È preferibile che ogni concessione venga intestata ad un solo soggetto concessionario. Concessioni che, alla data di pubblicazione del presente provvedimento, risultino ancora intestate a più utenti manterranno la loro efficacia sino al raggiungimento del termine di scadenza. Qualora si intenda procedere al loro rinnovo sarà opportuno individuare un unico intestatario.

Si distinguono due tipologie di concessioni:

- *Concessione con occupazione fisica di area demaniale:* quando gli interventi o l'uso ricadono all'interno dell'area demaniale, interessando fisicamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie.

È soggetta al pagamento del canone demaniale e dell'imposta regionale.



- - *Concessione senza occupazione fisica di area demaniale*: quando gli interventi o l'uso non toccano direttamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie, ma intercettano le proiezioni in verticale dell'area demaniale (ad es. attraversamenti in sub-alveo o aerei).

È soggetta al pagamento del solo canone demaniale.

Nulla-osta idraulico: è l'autorizzazione ad eseguire opere nella fascia di rispetto di 10,00 m dall'estremità dell'alveo inciso o, in caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine.

Il nulla-osta idraulico viene, inoltre, rilasciato per la formazione di difese radenti che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo e per tutti quegli interventi o usi occasionali che interessano l'area demaniale ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc). Non soggetta al pagamento di canone demaniale.

Autorizzazione provvisoria: è l'autorizzazione che viene rilasciata nei soli casi d'urgenza per la realizzazione di opere/interventi di rilevanza pubblica. Entro 60 giorni dall'avvio dell'attività dovrà essere comunque chiesta regolare concessione idraulica.

Parere idraulico: valutazione di ordine tecnico che l'Autorità Idraulica esprime su una proposta progettuale di intervento che interessa un corso d'acqua. Il parere non dà alcun titolo ad eseguire opere.

ART 3. AUTORITA' IDRAULICA

L'Autorità deputata allo svolgimento dell'Attività di Polizia Idraulica è:

- per il reticolo idrico principale: Regione Lombardia;



- per il reticolo idrico minore: i Comuni (ai sensi dell'art. 3, c. 114, l.r. 1/2000);
- per i canali di bonifica e/o irrigazione: i Consorzi di Bonifica (ai sensi dell'art. 85, c. 5, l.r. 31/2008).

Regione Lombardia ha attribuito ad AIPo competenza idraulica su tratti del reticolo idrico principale, indicati nella Tabella e Cartografia di cui all'Allegato 1 della DGR IX/1001 del 15 dicembre 2010. Su tali corsi d'acqua AIPo rilascia parere idraulico, necessario affinché Regione Lombardia possa formalizzare i provvedimenti concessori.

Regione Lombardia (per il reticolo idrico principale, ai sensi art. 1, l.r. 30/2006) e i Comuni (per il reticolo idrico minore, ai sensi art. 80, c. 5, l.r. 31/2008) possono affidare la gestione di corsi d'acqua di loro competenza a Consorzi di Bonifica, mediante sottoscrizione di specifica Convenzione. È consentita, inoltre, ai Comuni la gestione associata delle attività di Polizia Idraulica, nonché la stipula di convenzioni con Comunità Montane per la gestione delle medesime attività. Sui corsi d'acqua oggetto di convenzione per la gestione, il rilascio dei provvedimenti concessori/autorizzativi e la riscossione dei canoni di polizia idraulica rimangono comunque in carico all'Autorità idraulica competente.

I Consorzi di Bonifica, infine, possono supportare i Comuni nell'attività di espressione di pareri idraulici sul reticolo idrico minore sempre previa sottoscrizione di apposita convenzione ai sensi dell'art. 80, comma 5, l.r. n. 31/2008.

Inoltre, ai sensi della deliberazione n. 10/2006 assunta dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po nella seduta del 5 aprile del 2006, sono da sottoporre a specifico parere dell'Autorità di Bacino gli interventi relativi a infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare sui fiumi Po, Ticino, Adda e Oglio appartenenti alle seguenti categorie di opere:

- - ponti e viadotti di attraversamento e relativi manufatti di accesso costituenti parti di qualsiasi infrastruttura a rete;
- - linee ferroviarie e strade a carattere nazionale, regionale e lo
- - porti e opere per la navigazione fluviale.



Su tutti i rimanenti corsi d'acqua e sui tratti di quelli elencati in precedenza non oggetto di delimitazione delle fasce fluviali, il parere sulla compatibilità delle opere con la pianificazione di bacino è formulato dall'Autorità idraulica competente all'espressione del nulla-osta idraulico ai sensi del r.d. 523/1904 e ss.mm.ii., la quale invia all'Autorità di Bacino notizia della progettazione della nuova opera.

Sono comunque da sottoporre a parere dell'Autorità di Bacino le categorie di opere di carattere infrastrutturale soggette a VIA individuate nel d.p.c.m. 10 agosto 1988 n. 377 e nel d.P.R. 12 aprile 1996, allegati A e B e ss.mm.ii.

ART 4. NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Normative Regione Lombardia

1. L.R. 5 gennaio 2000, n. 1 - *Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 – Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59.*
2. L.R. 16 giugno 2003, n. 7 - *Norme in materia di bonifica e irrigazione.*
3. L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”
4. L.R. 29 giugno 2009, n. 10 “Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale”
5. L.R. 1 febbraio 2012, n. 1 “Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria”
6. D.g.r. 7/7868 del 25.01.2002 - *Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 3 comma 115 della l.r. 1/2000 –*



Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica”.

7. D.g.r. n. 7/13950 del 1.08.2003 - Modifica della D.g.r. 25 gennaio 2002, n. 7/7868
“Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall’art. 3 comma 115 della l.r. 1/2000 – Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica”.
8. D.D.G. 13 dicembre 2002 - n. 25125 Direzione Generale Territorio e Urbanistica
– *Approvazione dei decreti e disciplinari tipo di polizia idraulica concernenti autorizzazioni ai soli fini idraulici e concessioni di aree demaniali – D.g.r. n. 7868 del 25 gennaio 2002*
9. D.g.r. del 25 luglio 1997 n. 6/30194 - *Deleghe della Regione agli enti locali per la tutela del paesaggio. Criteri per l’esercizio delle funzioni amministrative ai sensi della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18 - Sezione I.*
10. D.g.r. n. 8127 del 1/10/2008 D.g.r. 1 ottobre 2008 - n. 8/8127 - Modifica del reticolo idrico principale determinato con la d.g.r. 7868/2002
11. D.g.r. N. 5774 del 31/10/2007 5774 introduzione del canone ricognitorio per i fondi interclusi e del canone per uso agricolo - Modifica alle d.g.r. nn. 7868/2002 e 13950/2003 in materia di determinazione del reticolo idrico principale (art. 3, c. 114, l.r. n. 1/2000) -
12. Linee guida di Polizia idraulica D.D.G. n. 8943 del 03/08/2007
13. D.g.r. n. X/4229 del 23.10.2015 (sostitutiva integralmente della D.g.r. n. X/2591)
14. Linee guida di Polizia idraulica Delibera n. 8943 del 03/08/2007

Normative Statali

1. Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523 e successive modificazioni e integrazioni e–
Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie;
2. R.D. 8 maggio 1904, n. 368 e successive modificazioni e integrazioni
“Regolamento per l’esecuzione del T.U. della Legge 22 marzo 1990, n. 195 e



della Legge 7 luglio 1902, n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi”.

3. *R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive integrazioni e modificazioni “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”*
4. *D.Lgs. Governo n. 152 del 2006 “Norme in materia ambientale”*
5. *D.L. 18 agosto 2000 n. 258 “Disposizioni correttive e integrative del D.L. 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall’inquinamento, a norma dell’articolo 1, comma 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128”*
6. *D.L. 22 gennaio 2004, n. 41 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*
7. *D.P.C.M. 24 maggio 2001, “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del fiume Po”*
8. *Autorità di Bacino del F. Po - Piano Stralcio per l’Assetto idrogeologico PAI Norme Tecniche di Attuazione*
9. *Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238 “Regolamento recante norme per l’attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36 in materia di risorse idriche.”*
10. *Legge 26 febbraio 2004, n. 45 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 354, recante disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l’amministrazione della giustizia”*
11. *Legge 5 gennaio 1994, n. 37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche”*
12. *Legge 5 gennaio 1994, n. 36 “Disposizioni in materia di risorse idriche”*

ART 5. INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE

Sono da considerarsi appartenenti al reticolo idrico minore, tutti i corsi d’acqua che non sono stati classificati nel reticolo idrico principale della provincia di Bergamo.



Gli elenchi costituenti il reticolo minore del Comune di Costa Volpino, sono riportati in forma tabellare; per ogni corso d'acqua sono definite le seguenti informazioni:

- **Numerazione progressiva:** contiene un codice alfanumerico che identifica ogni singolo corso d'acqua (il codice è costituito per le prime due lettere dalla sigla del comune di appartenenza e da un numero progressivo);
- **Denominazione:** contiene il toponimo del corso d'acqua, così come indicato sulle cartografie allegate in scala 1:2.000 e 1:5.000;
- **Sbocco:** contiene l'indicazione del corpo ricettore;

Si riporta di seguito l'elenco dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo minore del Comune di Costa Volpino.

Elenco dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo minore

Num. Progr.	Descrizione	Sbocco
CV1	Valle Supine o Torrente Supine	Quota 1.000 m s.l.m. BG168 Tratto reticolo principale dello stesso e poi il BG191 Fiume Oglio
CV2	Loc. Valle Supine	BG168 Valle Supine
CV3	Loc. Valle Supine	BG168 Valle Supine
CV4	Loc. Valle Supine	BG168 Valle Supine
CV5	Loc. Valle Supine	BG168 Valle Supine
CV6	Loc. Valle Supine	BG168 Valle Supine
CV7	Loc. Valle Supine	BG168 Valle Supine
CV8	Loc. Valle Supine	BG168 Valle Supine
CV9	Loc. Valle Supine	CV8 Loc. Valle Supine
CV10	Loc. Valle Supine	CV9 Loc. Valle Supine
CV11	Loc. Valle Supine	CV10 Loc. Valle Supine
CV12	Loc. Valle Supine	BG168 Valle Supine
CV13	Loc. Valle Supine	CV12 Loc. Valle Supine



Num. Progr.	Descrizione	Sbocco
CV14	Loc. Valle Supine	BG168 Valle Supine
CV15	Loc. Valle Supine	CV14 Loc. Valle Supine
CV16	Loc. Valle Supine	CV14 Loc. Valle Supine
CV17	Torrente detto Valle di Valter	BG168 Valle Supine
CV18	Loc. Valle Supine	CV17 Loc. Valle Supine
CV19	Valle detta Porcile	BG168 Valle Supine
CV20	Loc. Valle Supine	BG168 Valle Supine
CV21	Loc. Valle Supine	BG168 Valle Supine
CV22	Valle detta Vester	CV1 Valle Supine
CV23	Loc. Valle Supine	CV22 Valle detta Vester
CV24	Loc. Valle Supine	CV22 Valle detta Vester
CV25	Loc. Valle Supine	CV22 Valle detta Vester
CV26	Loc. Valle Supine	CV1 Valle Supine
CV27	Loc. Valle Supine	CV1 Valle Supine
CV28	Loc. Valle Supine	CV1 Valle Supine
CV29	Loc. Valle Supine	CV28 Loc. Valle Supine
CV30	Val Gola	--
CV31	Loc. Val Gola	CV30 Val Gola
CV32	Loc. Val Gola	CV30 Val Gola
CV33	Loc. Val Gola	CV30 Val Gola
CV34	Loc. Val Gola	CV33 Loc. Val Gola
CV35	Loc. Val Gola	CV30 Val Gola
CV36	Loc. Val Gola	CV30 Val Gola
CV37	Loc. Val Gola	CV36 Loc. Val Gola
CV38	Loc. Val Gola	CV37 Loc. Val Gola
CV39	Loc. Val Gola	CV30 Val Gola
CV40	Loc. Val Gola	CV30 Val Gola
CV41	Loc. Val Gola	CV30 Val Gola
CV42	Loc. Fermata Castello	BG191 Fiume Oglio
CV43	Loc. Fermata Castello	CV42 Loc. Fermata Castello
CV44	Loc. Fermata Castello	CV43 Loc. Fermata Castello
CV45	Loc. Fermata Castello	CV44 Loc. Fermata Castello
CV46	Loc. Fermata Castello	CV42 Loc. Fermata Castello



Num. Progr.	Descrizione	Sbocco
CV47	Loc. Fermata Castello	CV42 Loc. Fermata Castello
CV48	Loc. Volpino	CV42 Loc. Fermata Castello
CV49	Loc. Volpino	CV50 Loc. Volpino
CV50	Loc. Volpino	CV42 Loc. Fermata Castello
CV51	Loc. Brede	BG191 Fiume Oglio
CV52	Loc. Brede	CV51 Loc. Brede
CV53	Loc. Brede	CV51 Loc. Brede
CV54	Loc. Brede	CV56 Loc. Brede
CV55	Loc. Brede	CV56 Loc. Brede
CV56	Loc. Brede	--
CV57	Sud di Corti	CV64 Sud di Corti
CV58	Sud di Corti	CV57 Sud di Corti
CV59	Sud di Corti	CV64 Sud di Corti
CV60	Sud di Corti	CV61 Sud di Corti
CV61	Sud di Corti	--
CV62	Sud di Corti	Lago d'Iseo
CV63	Sud di Corti	CV62 Sud di Corti
CV64	Sud di Corti	CV62 Sud di Corti
CV65	Sud di Corti	CV62 Sud di Corti
CV66	Sud di Corti	CV65 Sud di Corti
CV67	Sud di Corti	Lago d'Iseo
CV68	Sud di Corti	CV67 Sud di Corti
CV69	Sud di Corti	--
CV70	Sud di Corti	CV69 Sud di Corti
CV71	Sud di Corti	CV72 Sud di Corti
CV72	Sud di Corti	Lago d'Iseo
CV73	Sud di Corti	Lago d'Iseo
CV74	Sud di Corti	CV72 Sud di Corti
CV75	Sud di Corti	CV72 Sud di Corti
CV76	Sud di Corti	Lago d'Iseo
CV77	Sud di Corti	Lago d'Iseo
CV78	Sud di Corti	CV76 Sud di Corti
CV79	Sud di Corti	Lago d'Iseo



Num. Progr.	Descrizione	Sbocco
CV80	Sud di Corti	--
CV81	Sud di Corti	Lago d'Iseo
CV82	Sud di Corti	CV81 Sud di Corti
CV83	Valle Rescudio	Lago d'Iseo
CV84	Pizzo	CV89 Pizzo
CV85	Pizzo	CV84 Pizzo
CV86	Pizzo	CV84 Pizzo
CV87	Pizzo	BG191 Fiume Oglio
CV88	Pizzo	CV95 Pizzo
CV89	Pizzo	CV88 Pizzo
CV90	Pizzo	CV89 Pizzo
CV91	Pizzo	CV89 Pizzo
CV92	Pizzo	CV93 Pizzo
CV93	Pizzo	CV89 Pizzo
CV94	Pizzo	CV89 Pizzo
CV95	Pizzo	Lago d'Iseo
CV96	Torr. Ogliolo	Lago d'Iseo
CV97	Pizzo	CV96 Pizzo

ART 6. CORSI D'ACQUA APPARTENENTI AL RETICOLO IDROGRAFICO PRINCIPALE

Appartengono al Reticolo Idrografico Principale il **Fiume Oglio - BG191** (*Corso d'acqua iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Bergamo con il n. 268*) e il **Torrente Supine o Valle Supine - BG168** (*Corso d'acqua iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Bergamo con il n. 325 e 882*), riportati nell'All. A della D.g.r. n. 7/13950 del 1.08.2003 e nella Delibera D.g.r X/4229 del 23.10.2015.

Per il Fiume Oglio viene considerato Reticolo Principale tutto il corso mentre per il Torrente Supine solo il tratto dalla confluenza con il Fiume Oglio fino alla quota 1.000 m s.l.m., il resto viene ascritto al Reticolo Idrico Minore con la sigla CV1.



Sul Reticolo Principale la polizia idraulica e gli atti autorizzativi e di concessione sono di competenza della Sede Territoriale della Regione Lombardia di Bergamo e l'Autorità di Bacino del Fiume Po e **valgono le disposizioni del Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523 e successive modificazioni e integrazioni – Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie**; la D.g.r X/4229 del 23.10.2015.



CAPITOLO II ATTIVITA' DI POLIZIA IDRAULICA DI COMPETENZA COMUNALE

ART 7. FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA

La definizione delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua, indicate nelle allegate tavole 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, si pone l'obiettivo di assicurare un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni alluvionali, il ripristino, la riqualificazione e la tutela delle caratteristiche del territorio e della risorsa idrica, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni. Le fasce di rispetto sono previste di 10,00 m su entrambi i lati di tutti i corsi d'acqua appartenenti al territorio di Costa Volpino. Una riduzione è prevista solo esclusivamente per i tratti, appartenenti al reticolo idrico minore, ricompresi nel Centro Storico e/o centro edificato e tombinati, nella misura minima di 5,00 m previa verifica idraulica a supporto da presentare alla Regione Lombardia STER di Bergamo e/o Comune di Costa Volpino per la valutazione e l'eventuale approvazione della variante allo studio del Reticolo idrico minore.

Sono pertanto vietate nuove edificazioni ad una distanza inferiore 10,00 m dal corso d'acqua. Le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria.

ART 8. ATTIVITA' VIETATE

All'interno delle fasce fluviali precedentemente definite, sono da considerarsi vietate tutte quelle attività indicate dalle linee guida di polizia idraulica - D.d.g. n. 8943/2007 e Delibera X/4229 del 23.10.2015:



- a) la formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni della pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;
- b) le piantagioni che s'inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- c) lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di dieci metri dalla linea a cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatori pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;
- d) la piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella, nelle rispettive località, stabilita o determinata dalla «Autorità Idraulica» competente;
- e) le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sotto banche lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;
- f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;
- g) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;
- h) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatori pubblici tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;
- i) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei pubblici canali e loro accessori;



- j) l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minore di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;
- k) qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
- l) i lavori od atti non autorizzati con cui si venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari.
- m) lo stabilimento di molini natanti.

Sono assolutamente vietati interventi che prevedano l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua al fine della moderazione delle piene.

Dovranno essere vietate le nuove edificazioni ed i movimenti di terra in una fascia non inferiore a 10,00 m dal ciglio di sponda, intesa quale "scarpata morfologica stabile", o dal piede esterno dell'argine per consentire l'accessibilità al corso d'acqua. Sono altresì vietati gli interventi di tombinatura dei corsi d'acqua naturali. I tratti di corsi d'acqua naturali che risultano tombinati, dovranno essere verificati idraulicamente e l'Amministrazione competente, in base ai risultati della verifica menzionata, individuano e progettano gli eventuali interventi strutturali di adeguamento necessari, privilegiando ovunque possibile il ripristino di sezioni di deflusso a cielo libero.

ART 9. INDIRIZZI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E PAESAGGISTICA

Lungo i corsi d'acqua del *Reticolo Idrografico Minore* dovrà essere salvaguardata la vegetazione spontanea sorta ai bordi dell'alveo, le macchie arbustive e boschive esistenti e di nuova formazione.



Sono ammessi tutti gli interventi di pulizia e di sostituzione delle piante naturalmente morte o deperite, con l'obbligo di ripiantumazione d'essenze uguali a quelle preesistenti sia in forma di macchia, sia in filare, oppure autoctone, in tutti gli altri casi.

ART 10. ATTIVITA' SOGGETTE AD CONCESSIONE

Ai sensi degli art. 97 e 98 r.d. n. 523/1904, le principali attività e le più significative opere che non si possono eseguire se non con concessione rilasciata dall'Autorità Idraulica competente, così come definita in precedenza, sono le seguenti:

- a) la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
- b) la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;
- c) i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 96, lettera c) del r.d. 523/1904;
- d) le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dall'opposta sponda, quando si trovino di fronte di un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disallineamenti;
- e) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;
- f) la ricostruzione, tuttochè senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili, ed incili delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali;
- g) il trasporto in altra posizione dei molini natanti stabiliti sia con chiuse, sia senza chiuse, fermo l'obbligo della intiera estirpazione delle chiuse abbandonate;



h) l'occupazione delle spiagge dei laghi con opere stabili, gli scavamenti lung'esse che possano promuovere il deperimento o recare pregiudizio alle vie alzaie ove esistano, e finalmente la estrazione di ciottoli, ghiaie o sabbie.

Restano inoltre soggette a concessione la realizzazione nonché ogni modifica delle seguenti opere

- ponti carrabili, ferroviari, passerelle pedonali, ponti canali;
- attraversamenti dell'alveo con tubazioni e condotte interrato, sospese o aggraffate ad altri manufatti di attraversamento;
- attraversamenti dell'alveo con linee aeree elettriche, telefoniche o altri impianti di telecomunicazione;
- tubazioni aggraffate ai muri d'argine che occupino l'alveo in proiezione orizzontale;
- muri d'argine ed altre opere di protezione delle sponde;
- opere di regimazione e difesa idraulica
- opere di derivazione e restituzione e scarico di qualsiasi natura
- scavi e demolizioni
- coperture parziali o tombature dei corsi d'acqua nei casi ammessi dall'Autorità Idraulica competente.
- chiaviche

Altre norme di riferimento sono quelle contenute nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) per le aree di esondazione e i dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua (art. 9, commi 5, 6, 6-bis delle Norme di Attuazione del PAI, approvato con d.p.c.m. 24 maggio 2001).

- Opere vietate in modo assoluto

L'art. 96 del r.d. 25 luglio 1904, n. 523 contiene l'elenco di tutte le attività assolutamente vietate e quindi non autorizzabili; si ricordano:

- lo sradicamento degli alberi per una distanza di 10 metri dalla quota di piena ordinaria e le piantagioni sugli argini;



- le fabbriche e gli scavi a distanza inferiore a 10 metri dal piede degli argini;
- le piantagioni e smovimento del terreno a distanza inferiore di 4 metri dal piede degli argini.

Per distanza dai piedi dell'argine si intende la distanza non solo dalle opere arginali, ma anche dalle scarpate morfologiche stabili (parere Consiglio di Stato 1 giugno 1988 e Cassazione 24 settembre 1969, n. 2494). In assenza di opere fisse, la distanza è da calcolare a partire dal ciglio superiore della riva incisa.

Nel caso di alvei a sponde variabili od incerte, la linea o le linee fino alle quali dovrà intendersi estesa la proibizione stabilita dagli artt. 93 e 96 del r.d., saranno determinate anche in caso di contestazione dall'Autorità Idraulica competente.

Tali distanze sono derogabili solo se previsto da discipline locali, come le norme urbanistiche vigenti a livello comunale.

A tal fine le deroghe, introdotte dall'elaborato che individua il reticolo minore, le fasce di rispetto sul reticolo minore e su quello principale e che stabilisce le relative norme di polizia idraulica, hanno effetto una volta recepite con apposita variante allo strumento urbanistico, previo parere obbligatorio e vincolante della Sede Territoriale competente per territorio.

Non risultano autorizzabili, anche in sanatoria, costruzioni realizzate entro le fasce di 10 metri, in assenza di previsioni urbanistiche che motivatamente lo consentano. Si ricorda che il divieto era contenuto sia nella legge 2448/1865, sia nel r.d. 523/1904.

Si ricorda inoltre che l'art. 41 del d.lgs. 152/1999, confermato nel d.lgs. 152/2006, stabilisce che è vietata la copertura dei corsi d'acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e per la realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti, ad opera esclusiva dell'Amministrazione Pubblica.

Nel caso di opere vietate in modo assoluto, l'ufficio non esprime parere, ma si limita a comunicare che, tenuto conto di quanto previsto nella normativa (da citare), la realizzazione è vietata in modo assoluto e quindi la domanda deve essere respinta.

- Lavori e opere soggetti a nulla-osta idraulico

Sono soggetti a nulla-osta idraulico:



- gli interventi che ricadono nella fascia di rispetto di 10 metri a partire dall'estremità dell'alveo inciso o, nel caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine;
- la formazione di difese radenti che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo;
- gli interventi o gli usi occasionali che interessano l'area demaniale, ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc).

- Lavori e opere che possono essere eseguite previa concessione

Gli artt. 97 e 98 del r.d. 523/1904 elencano gli interventi ammessi con concessione, fra i quali, in particolare:

- la formazione di argini ed opere che occupano l'area del demanio idrico;
- le opere di derivazione d'acqua, i ponti e le opere di attraversamento in generale aeree e in subalveo (gasdotti, fognature, ecc.);
- l'estrazione di materiale inerte, ad opera esclusiva della Regione Lombardia.

Tenuto conto delle opere vietate in modo assoluto, è assolutamente necessario evitare l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua al fine della moderazione delle piene.

Salvo più precise valutazioni di elementi di fatto, possono quindi astrattamente considerarsi consentiti:

- gli interventi che non siano suscettibili di influire né direttamente né indirettamente sul regime del corso d'acqua;
- le difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta, né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua;
- la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza,



unicamente all'interno di centri abitati, e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili. Conseguentemente a chi richiede di realizzare un muro verticale su un corso d'acqua deve essere richiesta:

1. la dimostrazione che non sono possibili alternative all'intervento richiesto;
2. la verifica di compatibilità idraulica (paragrafo 2 della direttiva dell'Autorità di Bacino Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n. 2/99), finalizzata a quantificare gli effetti prodotti dall'intervento nei confronti delle condizioni idrauliche preesistenti;

- la realizzazione degli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere): quelli con luce superiore a 6 m dovranno essere realizzati secondo la direttiva dell'Autorità di Bacino "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B", paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n. 2/99).

Il progetto di tali interventi dovrà comunque essere accompagnato da apposita relazione idrologico-idraulica, che tenga conto anche del trasporto solido, attestante che gli stessi sono stati dimensionati in modo da avere un franco minimo di 1 m tra l'intradosso dell'opera e il livello previsto per l'acqua, con riferimento ad una piena con tempo di ritorno di almeno 100 anni.

Nel caso di corsi d'acqua "fasciati" la portata di riferimento dovrà essere quella prevista dall'Autorità di bacino nella definizione della fascia B ($T = 200$ anni).

Nel calcolo non potranno essere prese in considerazione opere di laminazione delle piene previste ma non realizzate. Si potrà valutare di volta in volta la possibilità di tenere in considerazione opere i cui lavori siano in fase di realizzazione.

Si ricorda che le verifiche idrauliche devono essere redatte e sottoscritte esclusivamente da un tecnico di adeguata professionalità (ai sensi della d.g.r. X/2591 del 31.10.14). È comunque necessario verificare che le opere non comportino un significativo aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul



territorio circostante per piene superiori a quella di progetto. Le portate di piena dovranno essere valutate secondo le direttive idrologiche di Autorità di Bacino e Regione.

In ogni caso i manufatti di attraversamento non dovranno:

- restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso;
- avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna;
- comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente in alveo. In ogni caso gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo, e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.

Quando si tratti di corsi d'acqua di piccole dimensioni e di infrastrutture di importanza molto modesta (manufatti di dimensioni inferiori a 6 m), possono essere assunti tempi di ritorno inferiori ai 100 anni in relazione ad esigenze specifiche adeguatamente motivate.

In tali situazioni è comunque necessario verificare che le opere non comportino un aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante.

Nel caso di una nuova opera, il tecnico dovrà valutare che:

- l'inserimento della struttura sia coerente con l'assetto idraulico del corso d'acqua e non comporti alterazioni delle condizioni di rischio idraulico;
- le sollecitazioni di natura idraulica cui è sottoposta l'opera siano coerenti con la sicurezza della stessa.

Nel caso di ponti esistenti, dovrà essere condotta una verifica sul fatto che l'attraversamento non provochi ostruzioni e condizionamenti delle modalità di deflusso dell'alveo di piena incompatibili con le condizioni di sicurezza dell'area circostante e con le caratteristiche delle opere di difesa.

La verifica dovrà essere condotta per valutare:



- gli effetti del restringimento dell'alveo attivo e/o di indirizzamento della corrente;
- effetti di rigurgito a monte;
- compatibilità locale con opere idrauliche esistenti.

Qualora la verifica di compatibilità idraulica faccia emergere delle criticità sull'intorno, il tecnico dovrà valutare:

- le condizioni di esercizio transitorio della struttura, sino alla realizzazione degli interventi di adeguamento progettati;
- i criteri di progettazione degli interventi correttivi e di adeguamento necessari.

L'analisi delle condizioni di esercizio transitorio va allegata alla concessione demaniale dell'opera e deve essere trasmessa agli organi locali di protezione civile affinché ne tengano conto nell'ambito della redazione nei piani di previsione e prevenzione.

L'analisi delle condizioni di esercizio provvisorio deve contenere:

- la programmazione di interventi periodici di manutenzione dell'opera e dell'alveo del corso d'acqua in corrispondenza del ponte, per mantenere la massima capacità di deflusso, comprensivi dell'indicazione dei soggetti responsabili;
- la definizione di specifiche operazioni, correlate alla sicurezza idraulica, da compiere nell'ambito dello svolgimento delle funzioni periodiche di vigilanza e ispezione sullo stato di conservazione dell'opera, come definite dalla Circolare n. 34233 del 25 febbraio 1991 del Ministero dei Lavori Pubblici;
- la definizione degli scenari di piena probabili per le portate superiori a quelle per cui l'opera è compatibile, con particolare riferimento alle piene con tempo di ritorno di 200 e 500 anni (100 per i corsi d'acqua non fasciati); nell'ambito di tali scenari devono essere evidenziati in specifico i centri abitati e le infrastrutture circostanti coinvolte;
- la definizione del soggetto responsabile per la sorveglianza e la segnalazione degli stati idrometrici di guardia e di superamento delle condizioni di sicurezza;



- il riconoscimento della necessità eventuale di aggiornamenti periodici circa le condizioni di funzionalità idraulica dell'opera;
- l'installazione, in una sezione adeguata in prossimità del ponte, di un idrometro con l'evidenziazione del livello di guardia e di quello di superamento delle condizioni di sicurezza, per il quale deve essere sospesa l'agibilità del ponte;
- la definizione dei tempi medi di preannuncio della piena (tempo di corrivazione del corso d'acqua) e dei tempi medi di crescita dell'onda di piena;
- la definizione dei limiti idraulici di completa funzionalità dell'opera. Nel caso in cui la verifica idraulica evidenzi elementi di inadeguatezza, deve essere predisposto un progetto di adeguamento contenente gli elementi correttivi necessari a rimuovere l'incompatibilità esistente. Tale progetto è bene che sia sviluppato con un grado di dettaglio sufficiente a chiarire inequivocabilmente le linee di intervento, ovvero ad un livello di "studio di fattibilità" comprensivo dell'indicazione degli importi economici, ai fini dell'inserimento, da parte dell'Autorità di bacino, negli elenchi del quadro dei fabbisogni propedeutici alla programmazione finanziaria triennale.

Nel progetto devono essere ben evidenziati i rapporti causa/ effetto, cioè il collegamento tra la criticità e l'intervento scelto per la sua riduzione/rimozione, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'interesse storico - monumentale, se presenti.



- Scarichi

Tra i compiti di polizia idraulica rientra anche l'autorizzazione di scarichi nei corsi d'acqua, sotto l'aspetto della quantità delle acque recapitate. Per la qualità la competenza è della Provincia, ai sensi dell'art. 43, l.r. 26/2003 e in osservanza degli appositi regolamenti regionali.

La materia è normata dall'art. 12 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, al quale si rimanda, e che prevede l'emanazione di una direttiva in merito da parte dell'Autorità di Bacino.

In ogni caso, nelle more dell'emanazione della suddetta direttiva e in assenza di più puntuali indicazioni, si dovrà comunque rispettare quanto disposto dal Piano di Risanamento Regionale delle acque, che indica i parametri di ammissibilità di portate adottate ai corsi d'acqua che presentano problemi di insufficienza idraulica.

I limiti di accettabilità di portata di scarico fissati sono i seguenti:

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziale e industriali;
- 40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.

I suddetti limiti sono da adottare per tutti gli scarichi non ricadenti nelle sotto elencate zone del territorio regionale:

- aree montane;
- portate direttamente scaricate su laghi o sui fiumi Ticino, Adda, Brembo, Serio, Cherio, Oglio, Mella, Chiese, Mincio.

Inoltre dovrà essere verificata, da parte del richiedente l'autorizzazione allo scarico, la capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate.

Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e il progetto dovrà prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) atti ad evitare l'innescò di fenomeni erosivi nel corso d'acqua.



- Autorizzazione Paesaggistica

Il vincolo riguarda i corsi d'acqua iscritti agli elenchi delle acque pubbliche (r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775) e/o che si trovano in aree di tutela ambientale; pertanto gli interventi e le opere da realizzare in dette aree dovranno acquisire l'autorizzazione ai sensi delle legge 31/85 e d.lgs. 42/04.

Non sono soggetti a tale vincolo:

- i tratti dei corsi d'acqua iscritti agli elenchi delle acque pubbliche e derubricati (d.g.r. 25 luglio 1986, n. 4/12028, pubblicata sul 2o Supplemento Straordinario al n. 42 del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 15 ottobre 1986);
- i corsi d'acqua divenuti pubblici ai sensi dell'art. 1 della legge 36/94;
- i tratti di corsi d'acqua che attraversano aree urbane classificate dal PRG "centro storico" e "aree di completamento";
- opere realizzate, da sanare o da rinnovare, prima dell'imposizione del vincolo.

La competenza relativa al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è stata definita con d.g.r. 2121/2006 (3o Supplemento Straordinario al n. 13 del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 31 marzo 2006).

Qualora le opere oggetto di concessione ricadano in una delle fattispecie elencate negli allegati A e B del d.P.R. 12 aprile 1996, le stesse sono da assoggettare a procedura di VIA.

Potranno in generale essere consentiti gli interventi che non siano suscettibili né direttamente né indirettamente sul regime del corso d'acqua. Potrà altresì essere consentita la realizzazione di difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua: la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza dovrà essere consentita unicamente all'interno di centri abitati, e comunque dove non siano possibili alternative d'intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.



Le domande per l'ottenimento dell'Autorizzazione ai soli fini idraulici per la realizzazione di opere di regimazione fluviale di corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore dovranno essere predisposte come indicato nell'apposito modulo.

ART 11. ATTRAVERSAMENTI DI CORSI D'ACQUA

Gli attraversamenti aerei dei corsi d'acqua (ponti, gasdotti, fognatura, tubature e infrastrutture a rete in genere) con luce superiori a 6,00 m dovranno essere realizzati secondo la direttiva dell'Autorità di Bacino del Fiume Po allegata alla deliberazione n. 2/99 in data 11 maggio 1999. Nel caso di attraversamenti realizzati con manufatti aventi luce inferiore a 6,00 m, è facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere l'applicazione in tutto o in parte della suddetta direttiva. In qualunque caso, il progetto di tali interventi dovrà comunque essere accompagnato da apposita relazione idrologico-idraulica che consideri una portata di progetto per le verifiche idrauliche del ponte calcolata per un tempo di ritorno non inferiore a 200 anni.

In casi eccezionali, quando si tratti di corsi d'acqua di piccole dimensioni e di infrastrutture di importanza molto modesta, possono essere assunti tempi di ritorno inferiori in relazione ad esigenze specifiche adeguatamente motivate; in tali situazioni è comunque necessario verificare che le opere non comportino un aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante per piene superiori a quella di progetto.

L'insieme delle opere costituenti l'attraversamento non deve comportare condizionamenti al deflusso della piena e indurre modificazioni dell'assetto morfologico dell'alveo. Dovrà essere garantito un franco idraulico di 1 metro tra l'intradosso delle strutture e la quota di massima piena verificata con un tempo di ritorno di 100 anni. Nel caso in cui la verifica di compatibilità idraulica degli attraversamenti esistenti non è adeguata rispetto alle prescrizioni precedentemente indicate, l'Amministrazione competente al rilascio del parere idraulico di compatibilità (nulla-osta idraulico) definisce le condizioni di esercizio transitorio delle opere, valide



fino alla realizzazione degli interventi di adeguamento. La soluzione di intervento deve essere definita in funzione del grado di inadeguatezza riscontrato e delle caratteristiche della struttura esistente.

Nel caso di attraversamenti dei corsi d'acqua realizzati sotto l'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo, e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.

Le domande per l'ottenimento dell'Autorizzazione ai soli fini idraulici per l'attraversamento di corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore dovranno essere predisposte come indicato nell'allegato.

ART 12. TOMBINATURE

Ai sensi dell'art 115 del D.lgs 152/2006 e s.m.i. è vietata la copertura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità. Potranno essere consentiti gli intubamenti qualora ne venga documentata la necessità per motivi di incolumità delle persone, igiene e salute pubblica, accertata la compatibilità idraulica e comprovato il miglioramento dell'assetto del territorio interessato, ad esclusiva richiesta ed opera dell'Amministrazione Pubblica.

ART 13. RECINZIONI

Le recinzioni (senza muratura al piede), cioè realizzate con pali amovibili e rete metallica dovranno essere realizzate ad una distanza non inferiore a 4 m dal ciglio superiore della sponda incisa (o piede esterno dell'argine) con obbligo di mantenere costantemente libera tale fascia da ogni e qualsivoglia impedimento provvisorio. La fascia di rispetto idraulico di 4 m resta in manutenzione al richiedente e lungo la stessa non dovranno essere messe a dimora piantagioni o arbusti di altro genere, né dovranno essere poste cordone, pavimentazioni o qualsivoglia tipo di costruzione,



anche a titolo precario, per consentire il transito di mezzi manutentori del comune ed il deposito di eventuale materiale di risulta da espurghi e diserbi.

Non sono, comunque, consentiti i depositi di materiali inquinanti che compromettano negativamente l'alveo in caso di eventi di piena eccezionale.

ART 14. RIPRISTINO DI CORSI D'ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA

In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato, la diffida a provvedere alla riduzione in pristino potrà essere disposta con apposita Ordinanza Sindacale ai sensi dell'art. 14 della legge 47/85.

ART 15. AUTORIZZAZIONE PAESISTICA

Qualora l'area oggetto di intervento ricada in zona soggetta a vincolo paesistico, il richiedente dovrà presentare apposito atto autorizzativo rilasciato dalla Regione Lombardia - Direzione Territorio e Urbanistica - U.O. Sviluppo Sostenibile del Territorio o, se l'opera rientra tra quelle sub-delegate, dagli Enti competenti individuati dalla L.R. 18/1997 e dalle successive modificazioni in relazione ai disposti della D.G.R. di riferimento e dal D.Lgs n. 490 del 29 ottobre 1999.

Il Fiume Oglio (BG191) e il Torrente Supine (BG168) appartenenti al *Reticolo Idrografico Principale* sono soggetti a vincolo paesistico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera c) del D.L. 22 gennaio 2004, n. 41 - Codice dei beni culturali e del paesaggio. I corsi d'acqua del *Reticolo idrografico Minore* che ricadono all'interno della fascia di 150 m dei suddetti Fiume Oglio e Torrente Supine saranno quindi soggetti a vincolo paesistico. Essendo le aree boscate, così come definite dall'art.3 della L.R. 28 ottobre 2004, n. 27, sottoposte a vincolo paesistico ai sensi dell'art.142,



comma 1, lettera g) del sopra citato D.L. 41/2004 dove il Torrente Supine e i corsi d'acqua appartenenti al *Reticolo Idrografico Minore* interessano aree boscate sono di conseguenza sottoposti a tutela paesistica. Le opere e gli interventi da realizzarsi su tali corsi d'acqua, esclusi quelli indicati all'art.140 del D.L. 41/2004, dovranno ottenere apposito atto autorizzativo nei modi previsti dalla D.g.r. del 25 luglio 1997 n. 6/30194 "*Deleghe della Regione agli enti locali per la tutela del paesaggio. Criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative ai sensi della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18*", tenendo conto, dove presenti, delle due tipologie di vincolo [lettera c) e lettera g) dell'art. 142]. Infine nelle zone sottoposte a Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D. 30.12.1923 n. 3267 si dovrà ottenere lo svincolo da parte della Provincia di Bergamo.

ART 16. PROCEDURE PER CONCESSIONI NEL CASO DI INTERVENTI RICADENTI NEL DEMANIO

La richiesta di realizzare opere che necessitino di occupazione di aree demaniali, dovrà essere presentata presso l'Amministrazione Comunale e dovrà essere predisposta come modello predisposto dal Comune.

Il Comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti delle aree demaniali dovrà proporre ai competenti uffici dell'amministrazione statale (Agenzia del Demanio) le nuove delimitazioni.

Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo minore dovranno essere inviate alle Agenzie del Demanio. L'Amministrazione Comunale dovrà in tal caso fornire il nulla-osta idraulico a seguito di convocazione in Conferenza di Servizi indetta dallo S.Ter. di Bergamo, ai sensi della d.g.r. X/2176 del 25.07.2014. Le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione (parte III D.Lgs. 152/2006).



**COMUNE DI
COSTA VOLPINO**

P.B.T.
RIM - REGOLAMENTO
A CURA DI DOTT. DIEGO MARSETTI REL. RG/10441-REV00/13

Qualsiasi modifica dei corsi idrici dovrà in ogni modo essere comunicata alla sede Territoriale di Bergamo per l'emissione del parere di Variante allo Studio.



CAPITOLO III RICHIESTA NULLA-OSTA E INDICAZIONE DEI CANONI DI POLIZIA IDRAULICA

ART 17. RICHIESTA DI NULLA-OSTA

- **Attraversamenti aerei**
 - **Attraversamenti in sub-alveo**
 - **Viabilità**
 - **Viabilità sotterranea**
 - **Transito di sommità arginale**
- 1) La richiesta di nulla-Osta, per le varie tipologie, deve essere richiesta al Comune competente per territorio in triplice copia, utilizzando gli appositi moduli allegati.
 - 2) L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività, che ne assume obblighi e diritti.
 - 3) Ove tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico, l'autorizzazione è rilasciata in capo al Consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli consorziati e del gestore della condotta di scarico.
 - 4) Ove tra più stabilimenti venga utilizzato un unico manufatto per lo scarico in fognatura, l'autorizzazione è rilasciata ad ogni singola attività che dovrà avere apposito pozzetto di controllo prima dell'unione dei propri reflui con quelli derivanti dalle altre unità.
 - 5) Il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune competente per territorio può trasmettere copia della richiesta di autorizzazione agli Enti preposti in materia per eventuali pareri. Il Comune entro 60 gg. dal ricevimento della pratica, esamina la documentazione, effettua eventuali sopralluoghi e analisi che si rendono necessari.



- 4) Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria tecnica delle domande d'autorizzazione previste dal presente Regolamento sono a carico del richiedente. A corredo della domanda, il richiedente, oltre alla documentazione tecnica deve allegare una ricevuta di versamento effettuata a favore del Comune relativa all'acconto per l'apertura dell'istruttoria pari a **€ 51,64=**. In caso di mancato versamento, il Comune non può provvedere al rilascio del parere pertanto i tempi per il rilascio del parere vengono interrotti per riprendere dopo il versamento.
- 5) La presentazione di domanda di richiesta di nulla-osta parere idraulico non correttamente completa dalla documentazione di cui sopra o non adeguatamente integrata delle informazioni richieste nei tempi e modi fissati dal Comune è motivo di decadenza e archiviazione della stessa.
- 6) L'autorizzazione o il diniego vengono rilasciati al richiedente per iscritto dal Comune, entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta, dopo l'accertamento della corrispondenza della documentazione presentata e dopo l'accertamento del versamento a conguaglio. Qualora vengano richieste integrazioni o formulate osservazioni sia da parte del Comune e/o altri Enti interessati, il termine di 90 giorni viene sospeso per riprendere ex novo a partire dalla data di presentazione dell'integrazione stessa.
- 7) L'autorizzazione viene rilasciata salvo pregiudizio dei diritti dei terzi e la ditta richiedente deve tenere sollevata ed indenne la Pubblica Amministrazione da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa autorizzazione e del suo esercizio.
- 8) La concessione idraulica con occupazione permanente di area demaniale viene assentita per un periodo massimo di anni 19 con possibilità di proroga. Per le opere di pubblica utilità, realizzate da un ente pubblico, la durata può essere elevata ad anni 30. Rimane comunque sempre a discrezione dell'Autorità idraulica, la valutazione di una diversa durata a seconda del singolo provvedimento concessorio.



- 9) L'autorizzazione è nominale e pertanto non può essere ceduta. Nel caso di rinuncia, decadenza o revoca dell'autorizzazione, la ditta deve provvedere a propria cura e spese, su richiesta del Comune, alla demolizione delle opere realizzate e al ripristino dello stato originario dei luoghi.
- 10) Sono a carico del richiedente tutte le spese attinenti e conseguenti all'autorizzazione, ivi comprese le spese di registrazione dell'atto autorizzativo.

ART 18. SANZIONI

- 1) Chiunque apre o comunque effettui scarichi di acque senza l'autorizzazione e/o parere idraulico, effettui attraversamenti aerei od in subalveo o quant'altro intervento che rientri nella disciplina della polizia idraulica, ovvero continui ad effettuare o mantenere quanto suindicato dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa.

Prima di attuare le misure di cui sopra, il Responsabile del Servizio del Comune, per quanto di rispettiva competenza, comunica per iscritto le contestazioni rilevate e concede al richiedente un termine di 15 giorni entro cui presentare eventuali osservazioni e/o opposizione. Qualora entro tale termine non pervenga alcuna osservazione o le stesse non risultino fondate, il Responsabile del Servizio del Comune dà atto alla procedura di revoca dell'autorizzazione e all'ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi.

ART 19. CANONI DI POLIZIA IDRAULICA

Il rilascio di concessioni e autorizzazioni di polizia idraulica è subordinato al pagamento di un importo (cauzione) pari alla prima annualità del canone, somma



che sarà, ove nulla osti, restituita al termine dell'autorizzazione o concessione medesima. I Canoni di polizia idraulica relativi al reticolo idrico minore sono di seguito riportati:

Il canone:

- è assoggettato a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'EURO calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (d.l 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n. 692)
- è dovuto per anno solare e versato anticipatamente entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento; per le autorizzazioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascuno mese di validità del provvedimento autorizzativo; la frazione di mese deve intendersi per intero (l.r. 17 dicembre 2001, n. 26)
- la cauzione presentata a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti di autorizzazione, è dovuta per importi superiori a EURO 258,23 (l.r. 17 dicembre 2001, n. 26)



CANONI REGIONALI DI POLIZIA IDRAULICA

(D.G.R. 25.01.2002 n. 7/7868 e D.G.R. 01/08/2003 n. 7/13950)

DELIBERAZIONE N. X / 4229 Seduta del 23/10/2015

Codice	Descrizione voci	Canone di Concessione demaniale
A	Attraversamenti, Parallelismi e percorrenze in aree demaniali	
A.1	Attraversamenti, parallelismi o percorrenze di linee elettriche con tensione sino a 150.000 volts. e linee tecnologiche con cavo e/o in tubazioni con diametro esterno fino a 300 mm, piccole teleferiche e palorci per trasporto materiali, nonché recinzioni, ringhiere, parapetti o similari lungo gli argini	€ 1,50 per metro lineare Importo minimo € 75,00
A.2	Attraversamenti, parallelismi o percorrenze di linee elettriche con tensione superiore a 150.000 volts, linea tecnologica con tubazioni con diametro esterno superiore a 300 mm, seggiovie, funivie e cabinovie per trasporto di persone. In questa tipologia rientrano anche le tubazioni di qualsiasi diametro sostenute da manufatti reticolari.	€ 3,00 per metro lineare Importo minimo € 150,00
Note per A.1 A.2	<p>Il canone è stabilito per ogni opera ed è determinato da un costo a metro lineare. Il canone si applica considerando la dimensione massima della tubazione di protezione; ulteriori linee tecnologiche all'interno della stessa tubazione vengono conteggiate come un'altra linea. Per manufatti di forma non circolare si riconduce la superficie alla sezione del cerchio.</p> <p>Per le opere senza impatto paesaggistico (in sub alveo, interrati o inseriti all'interno di strutture esistenti o sotto le alzaie), il canone è ridotto del 50 %, tale riduzione non si applica alle opere affrancate o agganciate esternamente alle infrastrutture esistenti;</p> <p>per gli impianti di illuminazione con pali, il canone si calcola sulla lunghezza della linea di alimentazione, per quelli a pannelli solari si considera la lunghezza del filare dei pali.</p> <p>Per questa tipologia di opere il canone è raddoppiato in presenza di pali o tralici all'interno dell'area demaniale e/o di manufatti che interessano direttamente il perimetro dell'alveo, gli argini o le alzaie.</p> <p>Gli attraversamenti, i parallelismi e le percorrenze in aree demaniali con linee di fibre ottiche ai sensi dell'articolo 43 comma 2 della legge regionale 18 aprile 2012 n. 7 modificato dall'art. 6 comma 18 della legge regionale 31 luglio 2013 n. 5 sono esclusi dal pagamento dei canoni di Polizia Idraulica. Resta l'obbligo per l'operatore di acquisire i necessari assensi tecnici, nulla osta o concessioni per la realizzazione degli interventi secondo la presente delibera di Giunta Regionale.</p>	
C	Coperture d'alveo, passerelle, ponti e sottopassi	
C.1	Ponte di collegamento a fondi interclusi	€ 75,00
Note per C.1	<p>Il canone è stabilito per opera e si applica a manufatti di larghezza fino a metri 5.00.</p> <p>Per quanto concerne il canone per attraversamenti di collegamento ai fondi interclusi, è da considerare un canone meramente ricognitorio pari al minimo previsto per le opere di pubbliche utilità realizzate per gli enti pubblici.</p> <p>Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione del fondo nonché una copia della mappa catastale dell'atto di proprietà.</p>	
C.2	Passerelle - ponti - tombinature - sottopassi	€ 4,00 per metro quadro Importo minimo € 150,00
Note per C.2	<p>Il canone è applicato per metro quadrato, è indipendente dall'uso e la superficie occupata si calcola con la proiezione dell'impalcato sull'area demaniale.</p> <p>Se, sulla copertura del corso d'acqua è presente un corpo di fabbrica, per la sola superficie occupata dall'edificio, il canone ha un costo di €. 8,00 per metro quadro indipendentemente dal volume edificato e dalla tipologia.</p>	
Note per C.1 C.2	<p>Il canone è applicato in funzione dell'impatto che l'opera esercita sul regime idraulico del corso d'acqua; ovvero in base ai criteri di compatibilità idraulica previsti dalla direttiva 4 delle norme di attuazione del PAI, approvata con delibera del Comitato Istituzionale n. 2 del 11 maggio 1999, aggiornata con deliberazione n. 10 del Comitato Istituzionale del 5 aprile 2006.</p> <p>Se un manufatto rispetta i dati di portata ed il franco di un metro sul profilo di massima piena, si definisce adeguato, ed il canone subirà una riduzione: €. 2,00 per metro quadro (€. 4,00 per metro quadro in presenza di un corpo di fabbrica) Se un manufatto rispetta i dati di portata ma non rispetta il franco di un metro sul profilo di massima piena si definisce compatibile ed il canone non subirà variazione.</p> <p>Se un manufatto non rispetta ne i dati di portata ne il franco di un metro sul profilo di massima piena si definisce non compatibile,</p> <p>ed il canone subirà un aumento: €. 8,00 per metro quadro (€. 16,00 per metro quadro in presenza di un corpo di fabbrica)</p> <p>La compatibilità idraulica deve essere certificata da una relazione idraulica. Se tale documentazione è assente il concessionario potrà presentarla entro un termine di 90 giorni, trascorso tale periodo verrà applicato il canone più alto.</p> <p>Per queste tipologie di opere il canone è raddoppiato quando i manufatti, spalle o pile interessano, anche parzialmente, il perimetro dell'alveo, gli argini o le alzaie</p>	



Codice	Descrizione voci	Canone di Concessione demaniale
	Il raddoppio si applica su tutta la superficie dell'impalcato utilizzata per il calcolo del canone. Solo per i ponti adeguati e compatibili interferenti con i grandi fiumi, considerata il notevole sviluppo dell'impalcato, si stabilisce che per superficie superiore a 5.000 mq il raddoppio del canone si applica solo sull'area occupata dalle pile e dalle spalle.	
S	Scarichi	
S.1	Acque meteoriche e scarichi di fognature privati residenziali	€ 75,00
Note per S.1	Il canone è applicato per ogni bocca di scarico.	
S.2	Tutti gli altri scarichi: acque fognarie, acque meteoriche non residenziali, acque fognarie provenienti da depuratori e scarichi da attività agricola, industriale, commerciale, ecc.	€ 150,00 per ogni 15 cm di diametro o multipli Importo minimo € 150,00 Importo Massimo € 1.500,00
Note per S.2	Il canone è stabilito in base alla dimensione del diametro interno di ogni bocca di scarico (es.: da 0 a 15 cm € 150,00; da 16 a 30 cm € 300,00; da 31 a 45 cm € 450,00; ecc...) Per manufatti di forma non circolare si riconduce la superficie alla sezione del cerchio.	
Note per S.1 S.2	Al calcolo del canone per gli scarichi S.1 e S.2 sono applicati i seguenti parametri correttivi: <ul style="list-style-type: none"> • scarichi dotati di vasca di accumulo in grado di trattenere le portate in arrivo e rilasciarle dopo l'evento di piena è applicato la seguente riduzione: € 75,00 per ogni 15 cm di diametro o multipli; • scarichi che rispettano i parametri del PTUA (Programma di Tutela ed Uso delle Acque) il canone è applicato per intero; • scarichi esistenti non volanzizzati e/o non adeguati ai parametri del PTUA (Programma di Tutela ed Uso delle Acque) è applicato il seguente aumento: € 300,00 per ogni 15 cm di diametro o multipli. Restano valide tutte le prescrizioni previste dal Piano di Tutela ed Uso delle Acque e delle Linee Guida di Polizia Idraulica di cui all'allegato E della presente delibera, al fine del rilascio di nuove autorizzazioni allo scarico. Gli scarichi esistenti non concessionati o da rinnovarsi, che non rispettino i parametri del PTUA, potranno ottenere una autorizzazione provvisoria e dovranno essere adeguati entro e non oltre 5 anni. Per queste tipologie di opere il canone è raddoppiato quando sono presenti manufatti che interessano direttamente il perimetro dell'alveo, gli argini o le alzaie.	
S.3	Scaricatori di troppo pieno delle reti fognarie urbane	€ 450,00
Note per S.3	I parametri correttivi per il calcolo del canone degli scarichi S.1 e S.2 non si applicano agli scarichi S.3; Restano valide tutte le prescrizioni previste dal Piano di Tutela ed Uso delle Acque e delle Linee Guida di Polizia Idraulica di cui all'allegato E della presente delibera, al fine del rilascio di nuove autorizzazioni allo scarico. Gli scarichi esistenti non concessionati o da rinnovarsi che non rispettino i parametri del PTUA potranno ottenere una autorizzazione provvisoria e dovranno essere inseriti nella pianificazione/programmazione d'ambito o comunale per l'adeguamento delle opere. Per queste tipologie di opere il canone è raddoppiato quando sono presenti manufatti che interessano direttamente il perimetro dell'alveo, gli argini o le alzaie.	
T	Transiti arginali, rampe di collegamento e guadi	
T.1	Guadi, rampe di collegamento agli argini e singole autorizzazioni di transito.	€ 75,00
Note per T.1	Le concessioni per i transiti arginali sono rilasciate a soggetti privati che non possono utilizzare percorsi alternativi per accedere alla loro proprietà o per giustificati motivi. Il canone è comprensivo degli importi per le rampe di collegamento agli argini/alzaie sia pedonali che carrabili. Nella stessa tipologia sono compresi i transiti occasionali di visitatori nonché di operatori addetti alla manutenzione delle residenze e/o alla conduzione delle aziende agricole, industriali e commerciali. Le stesse modalità si applicano ai guadi. Il concessionario che utilizza una rampa privata di collegamento ad una argine ad uso viabilistico rilasciato ad un ente pubblico secondo la tipologia T.2 è comunque soggetto al pagamento del canone T.1 per l'utilizzo della rampa. La concessione è rilasciata per unità immobiliare servita. Se un transito con rampa o un guado consentono l'accesso a più unità immobiliari l'importo non può essere suddiviso fra più utilizzatori e ogni titolare paga l'intero importo in tabella. La manutenzione degli argini e delle rampe di collegamento ad altre strade di viabilità ordinaria sono a carico dell'autorità idraulica competente mentre la manutenzione delle rampe e dei guadi di uso privato è in capo ai concessionari. Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione dei tratti di argine/alzaia demaniale da percorrere nonché una copia della mappa catastale dell'atto di proprietà. Questa tipologia di canone è rilasciata a titolo gratuito agli operatori agricoli.	
T.2	Uso viabilistico (solo enti pubblici)	€ 150,00 per chilometro Importo minimo € 150,00
Note per T.2	Le concessioni per i transiti arginali ad uso viabilistico sono rilasciate agli enti pubblici ed è applicato un canone al chilometro. Sarà cura dell'ente e/o amministrazione richiedente adeguare l'infrastruttura alle norme in materia di viabilità e del codice della strada liberando l'amministrazione regionale concedente da ogni onere e responsabilità. Il canone è comprensivo degli importi per i cartelli di indicazione stradale, parapetti, guard-rail e rampe di collegamento fra gli argini/alzaie e le altre strade pubbliche connesse. Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione dei tratti di argine/alzaia demaniale da percorrere. L'importo indicato in tabella è già ridotto al 10% così come previsto per gli enti pubblici (Vedi punto 1 delle Note Generali).	



Codice	Descrizione voci	Canone di Concessione demaniale
T.3	Transito per fruizione turistica (solo per enti pubblici)	Gratuito
Note per T.3	Le concessioni per i transiti sulle sommità arginali come corridoi ambientali, ciclo vie, mobilità lenta e sentieri pedonali sono rilasciate gratuitamente esclusivamente agli enti pubblici. Sarà cura dell'ente e/o amministrazione richiedente adeguare l'infrastruttura per la sicurezza dei fruitori liberando l'amministrazione regionale concedente da ogni onere e responsabilità. Nella concessione sono compresi i cartelli di indicazione, parapetti/protezioni, e rampe di collegamenti agli argini/alzaie. Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione dei tratti di argine/alzaia demaniale da percorrere.	
O	Occupazione di aree demaniali	
O.1.1	Occupazione per uso agricolo e/o venatorio, sfalcio erba e taglio piante nelle aree demaniali.	€ 210,00 per ettaro Importo minimo € 150,00
Note per O.1.1	In caso di uso plurimo dell'area (es.: attività venatoria in un pioppeto) si applica un solo canone, il più vantaggioso per il concedente. Il canone si applica per ettaro. Gli interventi di sfalcio erba sugli argini (sommità ed entrambe le scarpate) e negli alvei attivi sono a titolo gratuito e sono soggetti a nulla-osta idraulico da rilasciare per singolo intervento. Gli interventi di taglio piante ed arbusti sugli argini (sommità ed entrambe scarpate) e negli alvei attivi sono a titolo gratuito per estensioni fino ad 1 ettaro e sono soggetti a nullaosta idraulico da rilasciare per singolo intervento. Ad ogni soggetto, sia persona fisica che giuridica, può essere concesso gratuitamente solo un'autorizzazione per anno solare. Per estensioni superiore a un ettaro le aree sono affidate a titolo oneroso secondo la presente tipologia di canone O.1.1. I titolari di concessione o di nullaosta, di taglio piante sono tenuti a lasciare l'area pulita asportando oltre il legname anche tutte le ramaglie. I concessionari devono inoltre presentare richiesta di autorizzazione per il taglio all'autorità forestale competente e inoltrare denuncia on-line di taglio boschi tramite il sito: "SITaB" (Sistema Informativo Taglio Bosco) accessibile all'indirizzo web http://www.denunciataglioboschi.servizirl.it . Per il taglio piante si deve sempre procedere alla pubblicazione delle domande presso la Sede Territoriale competente e presso i comuni mediante affissione all'Albo Pretorio per un tempo di 15 giorni. L'importo in tabella è già comprensivo del raddoppio previsto per l'occupazione dell'area demaniale.	
O.1.2	Pioppeti e colture legnose pluriennali	€ 170,00 per ettaro Importo minimo € 150,00
Note per O.1.2	Il canone si applica alle occupazioni di area per uso agricolo destinato solo alla pioppicoltura ed altre colture legnose pluriennali. Il canone si applica per ettaro. L'importo in tabella è già comprensivo del raddoppio previsto per l'occupazione dell'area demaniale.	
O.2	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo con sistemazione a verde	€ 0,20 per metro quadro Importo minimo € 150,00
Note per O.2	Il canone è applicato per metro quadrato ed è dedicato a tutti gli usi a verde: parchi, orti, giardini, campi sportivi, campi da golf, aree dedicate ad addestramento animali, maneggi, aree a verde per attività ludiche (aeromodellismo, softair). Sono escluse tutte le aree con destinazione produttiva, depositi materiali e parcheggi. Questo uso dell'area non è compatibile con la presenza di superfici impermeabili e corpi di fabbrica ad esclusione di strutture precarie di dimensione massima complessiva di mq. 10 già incluse nel canone. L'importo in tabella è già comprensivo del raddoppio previsto per l'occupazione dell'area demaniale.	
O.3.1	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione da 1 a 250 mq.	€ 4,00 per metro quadro Importo minimo € 150,00
O.3.2	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione da 251 a 1.000 mq.	€ 2,00 per metro quadro Importo minimo € 1000,00
O.3.3	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione da 1.001 a 10.000 mq.	€ 1,00 per metro quadro Importo minimo € 2.000,00
O.3.4	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione superiore a 10.000 mq.	€ 0,5. per metro quadro Importo minimo € 10.000,00
Note per O.3	Il canone è applicato per metro quadrato ed è indipendente dall'uso. Se sull'area demaniale, è presente un corpo di fabbrica, si computa come un'altra area pari alla superficie occupata dall'edificio indipendentemente dal volume edificato e dalla tipologia. Il costo al metro quadro così come l'importo minimo sono dipendenti dall'estensione del corpo di fabbrica. L'importo in tabella è già comprensivo del raddoppio previsto per l'occupazione dell'area demaniale. Non rientrano in questa voce le difese spondali, muri o scogliere, posizionate al limite dell'area demaniale senza riduzione della sezione di deflusso. Tali opere rientrano nella tipologia O.6 e sono soggette al rilascio del solo nulla-osta idraulico.	
O.4	Occupazione di area ai fini del ripristino, recupero e riqualificazione ambientale in aree demaniali, aree protette (rif. Art. 41, comma 3, d.lgs 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni) ed aree di espansione controllata per la laminazione delle piene.	Gratuito



Codice	Descrizione voci	Canone di Concessione demaniale
Note per O.4	Gli interventi sono soggetti al rilascio di concessione a titolo gratuito sia per enti pubblici che per i privati. Per le aree destinate alla laminazione controllata delle piene le essenze coltivabili dovranno essere compatibili con la funzione idraulica dell'area e saranno indicate in sede di concessione.	
O.5	Cartelli di indicazione fino a 1 mq.	€ 150,00
Note per O.5	Il canone si applica a tutti i cartelli bifacciali e mono-facciali. Sono ammessi cartelli di dimensioni fino ad 1 mq. e solo per indicazione. Non sono ammessi cartelli pubblicitari. L'importo in tabella è già comprensivo del raddoppio previsto per l'occupazione dell'area demaniale.	
O.6	Difese spondali, muri o scogliere, posizionate al limite dell'area demaniale senza riduzione della sezione di deflusso.	Gratuito
Note per O.6	Tali opere sono soggette al rilascio del solo nulla-osta idraulico.	
O.7	Qualunque opera di occupazione delle aree del demanio idrico afferenti una concessione di derivazione di acqua pubblica.	Gratuito
Note per O.7	Ai sensi dell'articolo 34 comma 10 del regolamento regionale 2/2006 il canone per l'uso dell'acqua pubblica è comprensivo dei canoni di polizia idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 per l'occupazione delle aree del demanio idrico per le opere afferenti la concessione di derivazione. Tali opere, ai sensi dell'art. 12 comma 4 lettera d) del regolamento regionale 2/2006 sono soggette al rilascio del solo nulla-osta idraulico.	

Note Generali	
1.	Il canone annuo, per tutte le opere realizzate da Enti pubblici (identificati dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 articolo 1, comma 2) e dalle società del Sistema regionale (elencate negli allegati A1 e A2 della legge regionale 27 dicembre 2006 n. 30 e s.m.i.), viene calcolato applicando il 10% dei valori del presente allegato.
2.	Il canone minimo, sia per uso pubblico che privato, per qualunque tipologia di opera, anche in funzione dell'applicazione delle riduzioni non può essere inferiore a 75,00 € o € 150,00 in caso di occupazione delle aree del demanio idrico.
3.	Nel caso di multi titolarità la quota di canone per ogni concessionario non potrà essere inferiore a 15,00 €.
4.	Per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio, con esclusione dei canoni minimi che non sono suddivisibili e devono essere comunque corrisposti per intero. Ai fini di cui sopra, la frazione di mese deve intendersi per intera (L.R.10/2009 - Art.6 - comma 3)
5.	I canoni di occupazione di area demaniale comprendono anche l'indennità di servitù implicitamente costituita sull'area demaniale a favore del privato.
6.	I canoni per le escavazione di materiali inerti degli alvei non rientrano nei canoni di occupazione per le aree del demanio idrico ma sono regolati da specifico provvedimento emanato ogni anno dalla Direzione Generale Territorio e Urbanistica.
7.	Per i rinnovi delle concessioni esistenti sulle tombature e sui ponti dovrà essere verificata la compatibilità idraulica del manufatto rispetto al regime idraulico del corso d'acqua.
8.	Ai sensi dell'articolo 34 comma 10 del regolamento regionale 2/2006 il canone per l'uso dell'acqua pubblica è comprensivo dei canoni di polizia idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 per l'occupazione delle aree del demanio idrico per le opere afferenti la concessione di derivazione.
9.	I canoni indicati in tabella sono raddoppiati in caso di occupazione delle aree del demanio idrico. Le modalità di applicazione sono riportate nelle note specifiche di ogni tipologia di opere. Il raddoppio dei canoni in caso di occupazione delle aree del demanio idrico si applica alle sole concessioni inerenti il reticolo idrico principale.
10.	I soggetti titolari di più concessioni hanno la facoltà di chiedere il pagamento dei canoni raggruppato per ogni ambito provinciale o per tutto il territorio regionale secondo modalità da concordare con Regione Lombardia.
11.	Per i casi particolari si rimanda alla valutazione motivata e discrezionale del responsabile del procedimento che valuta, di volta in volta, la tipicità del caso e decide quale canone, ricompreso nella presente tabella, va applicato.



ART 20. POTERI DEL SINDACO - RISANAMENTO ABITATO

Il Sindaco, purchè in rispetto di tutta la normativa di Polizia Idraulica a partire dal R.D. n. 523/1904 ad oggi, può emanare speciali ordinanze altresì su proposta dell'A.S.L. o quant'altri inerenti la disciplina della Polizia Idraulica, ovvero dopo acquisito il parere degli stessi, per le seguenti circostanze:

- soppressione, anche anticipata rispetto all'allacciamento in corsi d'acqua superficiali, di pozzi, vasche o fosse biologiche, ritenuti pericolosi per la salute dei cittadini e/o inquinanti per le acque potabili;
- rimozione di cause d'insalubrità delle acque o delle abitazioni, compresa la rimozione delle materie luride di fogne già abbandonate, o da abbandonarsi in seguito all'allacciamento fognario. Pozzi neri, fosse biologiche, ecc., dismessi devono essere bonificati, e riempiti di terra o di altri materiali inerti;
- chiusura o ricostruzione di canali o tubi di scarico;
- realizzazioni di briglie, ponti, attraversamenti, aree di occupazioni temporali, canalizzazioni sotterranee, viabilità nel caso in cui si verificano calamità naturali.

ART 21. RICHIAMO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non previsto nel presente regolamento, valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia di Polizia Idraulica, fermo restando che l'autorizzazione non determina alcuna servitù.

Eventuali normative nazionali e regionali, che venissero emanate dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento, sono da ritenersi immediatamente modificative dello stesso, il quale solo in prosieguo verrà formalmente adeguato alle nuove normative con le delibere necessario e conseguenti.

Gli allegati hanno natura esemplificativa e potranno essere modificati e/o sostituiti con delibera purchè in ottemperanza delle "Linee guida di polizia idraulica" vedasi ddg n. 8943/2007 e D.g.r. X/4229 del 23.10.2015.



**COMUNE DI
COSTA VOLPINO**

P.B.T.
RIM - REGOLAMENTO
A CURA DI DOTT. DIEGO MARSETTI REL. RG/10441-REV00/13

Per quanto non sia espressamente previsto nel presente Regolamento, si osservano le disposizioni stabilite dalla vigente normativa statale e regionale.



terreni abbandonati per fenomeni di inalveamento appartengono al demanio pubblico senza che i proprietari dei terreni confinanti possano reclamarne il terreno perduto.

ART 24. DISPOSIZIONI FINALI

A partire dal 01 gennaio 2014 le domande per il rilascio di concessione di polizia idraulica inerenti il reticolo principale da inoltrare a Regione Lombardia, dovranno essere presentate solo in modalità on-line collegandosi al portale dei Tributi all'indirizzo www.tributi.regione.lombardia.it mediante il nuovo applicativo S.I.P.I.U.I. (Sistema Integrato Polizia Idraulica e Utenze Idriche), utilizzando la CRS (Carta Regionale dei Servizi) con specifico numero PIN (Numero di Identificazione Personale).



COMUNE DI COSTA VOLPINO

**Modello 1 Autorizzazione ai soli fini idraulici per la
realizzazione di opere di regimazione
fluviale**

Spett.le
**COMUNE DI
 COSTA VOLPINO**
UFFICIO TECNICO
 Piazza Caduti di Nassiriya, 3 - 24062
 COSTA VOLPINO (BG)

Modello-01

OGGETTO: Domanda di autorizzazione ai soli fini idraulici per la realizzazione di opere di regimazione fluviale del corso d'acqua _____

Ai sensi degli artt. 96 e 97 del R.D. 25.07.1904 n. 523 e successive modifiche D.P.R. 24.07.1977 n. 616 e del regolamento del reticolo idrico minore ai sensi della D.G.R. 7/7868 del 25.01.2002, il sottoscritto _____ nato a _____ (____) il _____ in qualità di _____ con sede _____ in Comune di _____ (____), P.IVA _____ e C.F. _____ e recapito telefonico _____, con la presente

CHIEDE

di ottenere l'Autorizzazione ai soli fini idraulici per la realizzazione di opere di regimazione fluviale ed in particolare _____ del corso d'acqua di superficie appartenente al reticolo idrico minore _____ in Comune di Costa Volpino (BG)

Allegato alla presente in **TRIPLICE** copia

- Istanza della domanda di autorizzazione o di rinnovo di cui una copia in marca da bollo da € 16,00;
- Corografia in scala 1:25.000 o 1:10.000
- Aerofotogrammetria in scala 1:2.000;
- Certificato di destinazione urbanistica;
- Estratto di P.R.G. e N.T.A.
- Rilevo quotato dello stato di fatto delle sezioni del corso d'acqua lungo il tratto interessato comprensivo di entrambe le sponde, con l'esatta posizione del manufatto rispetto all'alveo catastale;
- Tavola di sovrapposizione, con riferimento ai punti fiduciali catastali, tra il rilievo planoaltimetrico dello stato di fatto e la mappa catastale dell'area di interesse;
- Fotografie del luogo interessato dalla domanda con indicazione dei coni visuali;
- Disegni del manufatto: piante, sezione, prospetto e diametro del tubo;
- Relazione idraulica a firma di Ingegnere che consideri una piena con tempo di ritorno T=200 anni e che verifichi la compatibilità del manufatto;;
- Relazione geologica comprendente: (se necessario)
 - ⇒ Litologia nell'intorno dell'area di studio;
 - ⇒ Caratteristiche geomorfologiche delle coperture con particolare riferimento alle erosioni;
 - ⇒ Caratteristiche idrografiche ed idrogeologiche
- Autorizzazione ai fini ambientali ai sensi del D.Lgs n° 490 del 29 ottobre 1999;
- Copia di eventuali precedenti autorizzazioni (licenza edilizia, autorizzazione Genio Civile, ecc...);
- Qualora l'opera sia già esistente, dichiarazione della Ditta che menzioni il periodo di realizzazione;
- Indicazione della documentazione già in possesso in Comune, resa e firmata del legale rappresentante (Allegato **A**)
- Dichiarazione, resa e firmata del legale rappresentante, con cui si accetta incondizionatamente il regolamento. (Allegato **B**)
- Dichiarazione, resa e firmata dal legale rappresentante che, nel caso di **RINNOVO**, nulla è variato rispetto all'autorizzazione precedentemente rilasciata. (Allegato **C**)
- Le spese occorrenti necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione sono a carico del richiedente, art. 12 del regolamento, dovrà pertanto essere allegata alla presente, copia della ricevuta, per l'effettuazione dell'acconto di Euro 51,64

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità e per gli effetti di legge che i dati riportati nella domanda e nei suoi allegati sono veritieri.

Consenso ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 al trattamento dei dati personali

Si acconsente che i dati forniti siano utilizzati esclusivamente dall'Amministrazione Provinciale per l'istanza da Me formulata e per le finalità strettamente connesse, nonché per la predisposizione e diffusione da parte della predetta Provincia di Bergamo di elenchi e data base di nominativi degli impianti e/o attività autorizzate.

Luogo e data: _____ Timbro e firma _____



COMUNE DI
COSTA VOLPINO

P.B.T.
RIM - REGOLAMENTO
A CURA DI DOTT. DIEGO MARSETTI REL. RG/10441-REV00/13

COMUNE DI COSTA VOLPINO

**Modello 2 Autorizzazione ai soli fini idraulici per
l'attraversamento di corso d'acqua**

Spett.le
**COMUNE DI
 COSTA VOLPINO
 UFFICIO TECNICO**
 Piazza Caduti di Nassiriya, 3 - 24062
 COSTA VOLPINO (BG)

Modello-02

OGGETTO: Domanda di autorizzazione ai soli fini idraulici per l'attraversamento del corso d'acqua _____

Ai sensi degli artt. 96 e 97 del R.D. 25.07.1904 n. 523 e successive modifiche D.P.R. 24.07.1977 n. 616 e del regolamento del reticolo idrico minore ai sensi della D.G.R. 7/7868 del 25.01.2002, il sottoscritto _____ nato a _____ (____) il _____ in qualità di _____ con sede _____ in Comune di _____ (____), P.IVA _____ e C.F. _____ e recapito telefonico _____, con la presente

CHIEDE

di ottenere l'Autorizzazione ai soli fini idraulici per l'attraversamento con _____ del corso d'acqua di superficie appartenente al reticolo idrico minore _____ in Comune di Costa Volpino (BG)

Allegato alla presente in **TRIPLICE** copia

- Istanza della domanda di autorizzazione o di rinnovo di cui una copia in marca da bollo da € 16,00;
- Corografia in scala 1:25.000 o 1:10.000
- Aerofotogrammetria in scala 1:2.000;
- Certificato di destinazione urbanistica;
- Estratto di P.R.G. e N.T.A.
- Planimetria del luogo interessato in scala idonea
- Fotografie del luogo interessato dalla domanda con indicazione dei con visuali;
- Disegni del manufatto: piante, sezione, prospetto e diametro del tubo o del Manufatto (Ponte, passerella, ecc)
- Relazione idraulica a firma di Ingegnere che consideri una piena con tempo di ritorno T=200 anni e che verifichi la compatibilità del manufatto
- Relazione geologica comprendente: (se necessario)
 - ⇒ Litologia nell'intorno dell'area di studio;
 - ⇒ Caratteristiche geomorfologiche delle coperture con particolare riferimento alle erosioni;
 - ⇒ Caratteristiche idrografiche ed idrogeologiche
 - ⇒ Soggiacenza della falda e vulnerabilità intrinseca dei terreni
- Autorizzazione ai fini ambientali ai sensi del D.Lgs n° 490 del 29 ottobre 1999;
- Copia di eventuali precedenti autorizzazioni (licenza edilizia, autorizzazione Genio Civile, ecc...);
- Qualora l'opera sia già esistente, dichiarazione della Ditta che menzioni il periodo di realizzazione;
- Indicazione della documentazione già in possesso in Comune, resa e firmata del legale rappresentante (Allegato A)
- Dichiarazione, resa e firmata del legale rappresentante, con cui si accetta incondizionatamente il regolamento. (Allegato B)
- Dichiarazione, resa e firmata dal legale rappresentante che, nel caso di **RINNOVO**, nulla è variato rispetto all'autorizzazione precedentemente rilasciata. (Allegato C)
- Le spese occorrenti necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione sono a carico del richiedente, art. 12 del regolamento, dovrà pertanto essere allegata alla presente, copia della ricevuta, per l'effettuazione dell'acconto di Euro 51,64=

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità e per gli effetti di legge che i dati riportati nella domanda e nei suoi allegati sono veritieri.

Consenso ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 al trattamento dei dati personali

Si acconsente che i dati forniti siano utilizzati esclusivamente dall'Amministrazione Provinciale per l'istanza da Me formulata e per le finalità strettamente connesse, nonché per la predisposizione e diffusione da parte della predetta Provincia di Bergamo di elenchi e data base di nominativi degli impianti e/o attività autorizzate.

Luogo e data: _____ Timbro e firma _____



**COMUNE DI
COSTA VOLPINO**

P.B.T.
RIM - REGOLAMENTO
A CURA DI DOTT. DIEGO MARSETTI REL. RG/10441-REV00/13

COMUNE DI COSTA VOLPINO

**Modello 3 Nulla Osta ai soli fini idraulici per lo scarico
in corso d'acqua**

Spett.le
**COMUNE DI
 COSTA VOLPINO
 UFFICIO TECNICO**
 Piazza Caduti di Nassiriya, 3 - 24062
 COSTA VOLPINO (BG)

Modello-03

OGGETTO: Richiesta di nulla-osta ai soli fini idraulici per lo scarico in corso d'acqua di superficie

Ai sensi degli artt. 93 e 98 del R.D. 25.07.1904 n. 523 e successive modifiche D.P.R. 24.07.1977 n. 616 e del regolamento del reticolo idrico minore ai sensi della D.G.R. 7/7868 del 25.01.2002, il sottoscritto _____ nato a _____ (____) il _____ in qualità di _____ con sede _____ in Comune di _____ (____), P.IVA _____ e C.F. _____ e recapito telefonico _____, con la presente

CHIEDE

di ottenere il nulla-osta ai soli fini idraulici per lo scarico in corso d'acqua di superficie appartenente al reticolo idrico minore _____ in Comune di Costa Volpino (BG)

Allegato alla presente in **TRIPLICE** copia

- Istanza della domanda di autorizzazione o di rinnovo di cui una copia in marca da bollo da € 16,00;
- Corografia in scala 1:25.000 o 1:10.000
- Aerofotogrammetria in scala 1:2.000;
- Certificato di destinazione urbanistica;
- Planimetria dell'insediamento produttivo in scala adeguata ai fini di una corretta leggibilità, con indicati il sistema di adduzione delle acque: acque di alimentazione (acquedotto, pozzi, sorgenti, ecc.), acque reflue domestiche, acque reflue industriali (di processo, di raffreddamento con contatto, raffreddamento senza contatto), acque reflue urbane, acque meteoriche di 1° e 2° pioggia, acque contenenti sostanze pericolose. Le reti dovranno essere distinte graficamente anche a mezzo di differenti colorazioni e dovranno essere evidenziati i punti ufficiali per il campionamento;
- Fotografie del luogo interessato dalla domanda con indicazione dei coni visuali;
- Disegni del manufatto: piante, sezione, prospetto e diametro del tubo;
- Relazione idraulica a firma di Ingegnere che valuti la portata di scarico con un tempo di ritorno T=200 anni con l'indicazione della quantità scaricata espressa in mc/sec e calcolo della portata del corso d'acqua (tempo di ritorno T=200 anni), riferita alla sezione di scarico;
- Relazione geologica comprendente:
 - ⇒ Litologia nell'intorno dell'area di studio;
 - ⇒ Caratteristiche geomorfologiche delle coperture;
 - ⇒ Potere assorbente del terreno, vulnerabilità e soggiacenza della falda;
 - ⇒ Caratteristiche idrogeologiche
- Indicazione della documentazione già in possesso in Comune, resa e firmata del legale rappresentante (Allegato A)
- Dichiarazione, resa e firmata del legale rappresentante, con cui si accetta incondizionatamente il regolamento. (Allegato B)
- Dichiarazione, resa e firmata dal legale rappresentante che, nel caso di **RINNOVO**, nulla è variato rispetto all'autorizzazione precedentemente rilasciata. (Allegato C)
- Le spese occorrenti necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione sono a carico del richiedente, art. 12 del regolamento, dovrà pertanto essere allegata alla presente, copia della ricevuta, per l'effettuazione dell'acconto di Euro 51,64=

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità e per gli effetti di legge che i dati riportati nella domanda e nei suoi allegati sono veritieri.

Consenso ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 al trattamento dei dati personali

Si acconsente che i dati forniti siano utilizzati esclusivamente dall'Amministrazione Provinciale per l'istanza da Me formulata e per le finalità strettamente connesse, nonché per la predisposizione e diffusione da parte della predetta Provincia di Bergamo di elenchi e data base di nominativi degli impianti e/o attività autorizzate.

Luogo e data: _____ Timbro e firma _____



**COMUNE DI
COSTA VOLPINO**

P.B.T.
RIM - REGOLAMENTO
A CURA DI DOTT. DIEGO MARSETTI REL. RG/10441-REV00/13

COMUNE DI COSTA VOLPINO

**Modello 4 Autorizzazione ai soli fini idraulici per
occupazione di aree demaniali**

Spett.le
**COMUNE DI
 COSTA VOLPINO
 UFFICIO TECNICO**
 Piazza Caduti di Nassiriya, 3 - 24062
 COSTA VOLPINO (BG)

Modello-04

OGGETTO: Domanda di autorizzazione ai soli fini idraulici per occupazione di aree demaniali

Ai sensi degli artt. 96 e 97 del R.D. 25.07.1904 n. 523 e successive modifiche D.P.R. 24.07.1977 n. 616 e del regolamento del reticolo idrico minore ai sensi della D.G.R. 7/7868 del 25.01.2002, il sottoscritto _____ nato a _____ (____) il _____ in qualità di _____ con sede _____ in Comune di _____ (____), P.IVA _____ e C.F. _____ e recapito telefonico _____, con la presente

CHIEDE

di ottenere l'Autorizzazione ai soli fini idraulici per occupazione di aree demaniali per _____ del corso d'acqua di superficie appartenente al reticolo idrico minore _____ in Comune di Costa Volpino (BG)

Allegato alla presente in **TRIPLICE** copia

- Istanza della domanda di autorizzazione o di rinnovo di cui una copia in marca da bollo da € 16,00;
- Corografia in scala 1:25.000 o 1:10.000
- Aerofotogrammetria in scala 1:2.000;
- Certificato di destinazione urbanistica;
- Estratto di P.R.G. e N.T.A.
- Rilevo quotato dell'area richiesta in concessione e calcolo della sua estensione; rilievo di sezioni trasversali lungo il tratto interessato, planimetria del luogo interessato in scala idonea
- Fotografie del luogo interessato dalla domanda con indicazione dei coni visuali;
- Disegni del manufatto: piante, sezione, prospetto e diametro del tubo;
- Relazione idraulica a firma di Ingegnere che consideri una piena con tempo di ritorno T=200 anni con verifica della sezione critica
- Relazione geologica comprendente: (se necessario)
 - ⇒ Litologia nell'intorno dell'area di studio;
 - ⇒ Caratteristiche geomorfologiche delle coperture con particolare riferimento alle erosioni;
 - ⇒ Caratteristiche idrografiche ed idrogeologiche
 - ⇒ Soggiacenza della falda e vulnerabilità intrinseca dei terreni
- Autorizzazione ai fini ambientali ai sensi del D.Lgs n° 490 del 29 ottobre 1999;
- Copia di eventuali precedenti autorizzazioni (licenza edilizia, autorizzazione Genio Civile, ecc...);
- Qualora l'opera sia già esistente, dichiarazione della Ditta che menzioni il periodo di realizzazione;
- Indicazione della documentazione già in possesso in Comune, resa e firmata del legale rappresentante (Allegato A)
- Dichiarazione, resa e firmata del legale rappresentante, con cui si accetta incondizionatamente il regolamento. (Allegato B)
- Dichiarazione, resa e firmata dal legale rappresentante che, nel caso di **RINNOVO**, nulla è variato rispetto all'autorizzazione precedentemente rilasciata. (Allegato C)
- Le spese occorrenti necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione sono a carico del richiedente, art. 12 del regolamento, dovrà pertanto essere allegata alla presente, copia della ricevuta, per l'effettuazione dell'acconto di Euro 51,64=

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità e per gli effetti di legge che i dati riportati nella domanda e nei suoi allegati sono veritieri.

Consenso ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 al trattamento dei dati personali

Si acconsente che i dati forniti siano utilizzati esclusivamente dall'Amministrazione Provinciale per l'istanza da Me formulata e per le finalità strettamente connesse, nonché per la predisposizione e diffusione da parte della predetta Provincia di Bergamo di elenchi e data base di nominativi degli impianti e/o attività autorizzate.

Luogo e data: _____ Timbro e firma _____

